Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Martedì, 23 aprile** — **Numero 96.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

Sua Maestà il Re, con decreto d'oggi, ha nominato sottosegretario di Stato per le finanze, l'onorevole avvocato Vittorio Cottafavi, deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Relazione *di S. E. il ministro della guerra* **a S. M. il Re,** *in udienza del 31 gennaio 1907, sul decreto che approva il regolamento sullo stato dei sottufficiali.*

Sire!

La legge 19 luglio 1906, n. 372, che ha instaurato su nuove basi lo stato dei sottufficiali, rendeva necessario un nuovo regolamento in sostituzione di quello approvato con R. decreto 4 agosto 1904, ormai non più rispondente alle condizioni create dalla nuova legge.

All'uopo si è compilato l'annesso schema di regolamento sullo stato dei sottufficiali che il riferente, confortato dall'autorevole parere del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri, si onora sottoporre alla Sovrana approvazione di Vostra Maestà.

Roma, 31 gennaio 1907.

Il ministro
VIGANÒ.

Il numero 145 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con Nostro decreto 30 novembre 1902, n. 521, quale fu modificato con la legge 25 maggio 1905, n. 211;

Vista la legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento sullo stato dei sottufficiali firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Viganò.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

REGOLAMENTO sullo stato dei sottufficiali.

CAPITOLO I.

Generalità ed obblighi di servizio

§ 1. La gerarchia dei sottufficiali è stabilita dall'art. 1 della legge n. 372 del 19 luglio 1906; le fonti di reclutamento e le norme per la nomina a sergente e per l'avanzamento ai vari gradi di sottufficiale sono indicate dall'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521 e dal regolamento sull'avanzamento.

Le norme per il collocamento a riposo e in riforma sono indicate dal regolamento sulle pensioni.

Il grado, conferito dal comandante di corpo ai sergenti e sergenti maggiori, dal comandante di corpo d'armata ai marescialli, costituisce lo stato del sottufficiale.

Il sottufficiale non può perdere il grado che nei casi previsti dalla legge, fatta eccezione per la rinuncia al grado prevista dal regolamento per l'avanzamento.

Le posizioni in cui per effetto delle vigenti leggi può trovarsi il sottufficiale sono: il servizio alle armi, il congedo illimitato e il congedo assoluto, oltre quelle che per la cessazione del servizio sono indicate nell'art. 4 della citata legge 19 luglio 1906.

§ 2. Al sottufficiale di nuova nomina è rilasciato un certificato (conforme al modello n. 1, allegato al presente regolamento) che gli viene consegnato dal comandante del reggimento.

Un nuovo certificato è rilasciato ad ogni promozione; quelli per la promozione ai vari gradi di maresciallo sono firmati dal comandante del corpo d'armata.

§ 3. I caporali e caporali maggiori, che aspirino alla nomina a sergente, ne faranno domanda al comandante del corpo, corredandola della fede di stato libero e obbligandosi ad assumere la ferma di anni 3 contemporaneamente alla nomina al grado di sergente, nella quale ferma sarà compreso il servizio già prestato.

La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo, compilato dal comandante della compagnia e vidimato dal comandante del battaglione dal quale risulti, se per il complesso delle sue qualità, l'aspirante sia ritenuto idoneo al grado di sergente.

Le disposizioni del presente regolamento, relative alla compagnia e al battaglione di fanteria, si riferiscono eziandio allo squadrone o al mezzo reggimento, ovvero alla batteria o alla brigata per le altre armi.

§ 4. Per i caporali e caporali maggiori arruolati di leva ed aspiranti alla promozione al grado di sergente, i comandanti di corpo richiederanno al tribunale civile e penale, che ha giurisdizione sul loro luogo di nascita, la prescritta dichiarazione del casellario giudiziale, secondo le norme vigenti per l'applicazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87.

§ 5. Qualora un caporale aspirante alla nomina a sottufficiale non possa ottenerla perchè nel corpo al quale appartiene non vi sono vacanze, potrà essere proposto al Ministero (Direzione generale leve e truppa) per la promozione col contemporaneo trasferimento in un altro corpo in cui sianvi posti disponibili.

§ 6. L'aspirante sottufficiale, al momento della nomina, è dal Consiglio d'amministrazione ammesso al passaggio di ferma mediante sottoscrizione dell'atto di consenso (conforme al modello n. II, allegato al presente regolamento)

§ 7. La nomina a sergente degli allievi sergenti dei reparti di istruzione è regolata da disposizioni speciali.

§ 8. Gli allievi della scuola e dell'Accademia militare, i quali, al termine del 2° e 3° corso di studi, non possano essere promossi sottotenenti per avere fallito la prova in qualche materia d'esame, che non sia di regolamento militare, o per non aver ottenuto 10|20 in qualità morali e militari, se desiderano di essere nominati sergenti in un corpo, ne faranno domanda ai comandanti dei suddetti istituti dichiarando che si obbligano, all'atto della nomina, ad assumere la ferma di sottufficiale e facendo conoscere a quale arma o corpo preferirebbero di essere assegnati.

Le stesse norme valgono per gli allievi degl'istituti medesimi e per quelli già arruolati dei collegi militari, che abbiano compiuto con buon successo rispettivamente il 1° ed il 4° corso e rinuncino a proseguire nella carriera, aspirando a divenire ufficiali di complemento.

Tali domande, accompagnate dal parere del comandante dell'istituto, saranno inviate al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) al quale è riservato di deliberare in proposito.

§ 9. Il Ministero, se decide di concedere all'allievo il grado di sergente, autorizza il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto a stipulare l'atto di consenso di cui al § 6 e delega il comandante dell'Istituto a procedere alla nomina a sergente di detto allievo, ordinandone il contemporaneo passaggio in un corpo, che sarà, possibilmente, quello preferito dall'allievo.

§ 10. Gli ufficiali di complemento dimissionari, inscritti sui ruoli col grado di sottufficiale che avevano prima della nomina ad ufficiale, saranno assegnati, colle norme vigenti, al deposito o al distretto per seguire la sorte della classe di leva e della categoria che loro spetta, a seconda del tempo in cui avvenne l'arruolamento e dell'esito avuto nella leva. I già furieri rimarranno inscritti sui ruoli col grado di sergente maggiore; i furieri maggiori col loro grado.

§ 11. L'ufficiale di complemento, che si dimetta durante il servizio alle armi spettantegli per fatto di leva, continuerà il servizio in qualità di sergente, purchè, dopo la dimissione dal grado, gli spetti la inscrizione nei ruoli di truppa con un grado di sottufficiale.

§ 12. Compiuta la ferma di tre anni, il sergente ha diritto al congedo; ma, se desidera continuare il servizio alle armi, può farne domanda, due mesi prima della scadenza della ferma, al comandante del reggimento, il quale decide, dopo sentito il parere della Commissione di avanzamento. Il sergente, la cui domanda non è accolta, è congedato al termine della ferma; quello la cui domanda è accettata rimane in servizio fino a che non si verifichi una delle cause di cessazione previste dall'art. 4 della legge 19 luglio 1906, n. 372.

Non sono soggetti a questa regola i raffermati con premio, per i quali sono fissate norme speciali dall'art. 6 della legge succitata e dagli articoli 124, 139 e 140 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

§ 13. L'impiego civile è riservato ai sergenti maggiori, purchè non siano stati dispensati dal servizio per motivi disciplinari.

È concesso anche ai marescialli dispensati dal servizio, quando la dispensa abbia avuto luogo per motivi estranei alla disciplina.

L' impiego non è mai concesso ai sottufficiali raffermati con premio nè ai sottufficiali che abbiano acquistato diritto al collocamento a riposo.

Il sergente maggiore che stia per compiere dodici anni di servizio deve, tre mesi prima della scadenza, dichiarare per iscritto, al Consiglio d'amministrazione regolarmente convocato, se opti per la prosecuzione della carriera militare oppure per l' impiego civile.

§ 14. Il sottufficiale congedato non può essere riammesso in servizio, eccezione fatta per i raffermati con premio.

§ 15. Nei primi cinque giorni di ogni trimestre i corpi del R. esercito trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) una situazione nominativa e graduale numerica dei sottufficiali (conforme al modello n. VI allegato al presente regolamento) compilata con rigorosa esattezza sotto la direzione e la responsabilità personale del relatore.

CAPITOLO II.
Cariche e destinazioni dei sottufficiali

—

§ 16. Nell'interno dei corpi, i sottufficiali possono coprire le seguenti cariche speciali:

a) di nomina del Ministero:

1° maestro di scherma;

2° capo fanfara di cavalleria;

3° musicante;

4° capo operaio del laboratorio di riparazione;

b) di nomina del comandante del corpo:

5° di contabilità;

6° portalettere;

7° trombettiere;

8° tamburino maggiore;

9° zappatore;

10° d'armamento;

11° guardamagazzino nei reggimenti alpini, nel reggimento d'artiglieria da montagna, in quelli del genio e guardamagazzino d'arredamento nelle compagnie di sussistenza;

12° guardamagazzino degli stabilimenti sanitari e delle sussistenze;

13° guardaselleria reggimentale;

14° guardabatteria reggimentale;

15° guardaparco reggimentale;

16° custode dell'infermeria quadrupedi presso la scuola di cavalleria;

17° macchinisti, fuochisti, capistazione e addetti alla sezione linea e alla sezione automobilistica della brigata ferrovieri del genio; macchinisti della brigata lagunari del genio; capi mugnai e capi meccanici delle sussistenze militari.

Fuori dei corpi, i sottufficiali possono essere destinati alle seguenti cariche speciali:

c) di nomina del Ministero:

18° scritturali presso il comando del corpo di stato maggiore e presso le Commissioni militari di linea;

19° sottufficiali per la disciplina dei piantoni e degli attendenti degli ufficiali addetti al Ministero; per la disciplina degli attendenti e la sorveglianza delle scuderie degli ufficiali addetti al comando del corpo di stato maggiore ed agli ispettorati e per la disciplina delle ordinanze dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari;

20° sottufficiale addetto alle scuderie della Casa militare di S. M. il Re e del Ministero della guerra;

21° guardacolombaia;

22° guardabatteria nei forti;

d) di nomina dei comandi di corpo d'armata:

23° guardaforte;

24° guardastazione (addetto ai comandi militari di stazione); sottufficiale permanentemente addetto al servizio di porto;

25° guardamagazzino di depositi speciali di mobilitazione designati dal Ministero;

26° sottufficiali di governo ed istruttori di ginnastica negli istituti militari; sottufficiale addetto al reparto della scuola magistrale di scherma;

27° guardamagazzino foraggi e guardamagazzino del casermaggio, pei centri di casermaggio e pei presidî minori costituiti da corpi o riparti di corpi diversi con una forza giornaliera media non inferiore ai 500 uomini;

28° sottufficiali addetti, con o senza incarico di portalettere, ai comandi di corpo d'armata, di divisione ed eventualmente di brigata di fanteria e di cavalleria, di gruppo alpino, d'artiglieria, del genio e di distretto;

29° custode presso le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria e del genio e presso il museo d'artiglieria;

30° sottufficiali addetti alle biglietterie militari.

§ 17. Non è prescritto limite speciale d'anzianità per la nomina alle cariche 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 17; occorre almeno un anno d'anzianità da sergente per le cariche 5 e 6; occorrono almeno otto anni di servizio per essere destinati a tutte le altre cariche. Solo eccezionalmente e quando non sia possibile provvedere diversamente, si può derogare da questa massima per le cariche nell'interno dei corpi.

§ 18. Le cariche 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 27 e quella di fuochista presso la brigata ferrovieri del genio possono essere coperte soltanto da sergenti o sergenti maggiori; le cariche 2, 3, 4, 9 e 17 da sottufficiali di qualsiasi grado; tutte le altre da sottufficiali di grado uguale o superiore a sergente maggiore.

§ 19. I sottufficiali maestri di scherma provengono dagli allievi della scuola magistrale che hanno compiuto con buon successo il relativo corso d'istruzione.

§ 20. Di volta in volta che avvengono vacanze nei sottufficiali maestri di scherma, esse saranno notificate al Ministero (Direzione generale leve e truppa).

§ 21. Al maestro militare di scherma, salvo eccezioni consentite dal Ministero, non debbono essere affidati incarichi estranei al suo ufficio, per modo che egli non abbia ad esserne distolto e possa esercitarsi anche in ore diverse da quelle stabilite dall'orario per la sala di scherma, allo scopo di perfezionarsi nell'arte.

§ 22. Il capofanfara di cavalleria è nominato, mediante concorso tra i militari in servizio effettivo, od in congedo, od anche tra musicanti civili che posseggano la necessaria abilità artistica ed abbiano attitudine a cavalcare.

§ 23. Il sottufficiale musicante è nominato mediante esame di concorso, tra i caporali e caporali maggiori musicanti del reggimento, o tra i caporali e caporali maggiori musicanti di un altro reggimento del corpo d'armata, se nessuno tra i primi ha vinto il concorso.

Se in un corpo d'armata nessun concorrente riesce a superare la prova, il Ministero sceglie il sottufficiale musicante nel ruolo generale dei concorrenti che nei concorsi avvenuti presso altri corpi d'armata hanno ottenuto la dichiarazione d'idoneità, ma non la nomina.

§ 24. Gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli aspiranti alla nomina a capofanfara di cavalleria od a sottufficiale musicante sono regolati da norme speciali.

§ 25. Il sottufficiale capofanfara, oltre la direzione artistica della fanfara, ha quella dell'istruzione dei graduati e degli allievi trombettieri.

§ 26. Al sottufficiale musicante può essere affidata dal capo musica qualsiasi scuola individuale o di classe e per qualsiasi categoria di strumenti.

In mancanza del capomusica, dovrà sostituirlo nella direzione della musica, sia per le prove, sia per i servizi.

§ 27. Il sottufficiale trombettiere ed il tamburino maggiore vengono scelti:

a) preferibilmente, e mediante promozione al grado di sergente, dai caporali e caporali maggiori trombettieri e tamburini, i quali assumano la ferma di cinque anni, nella quale sarà computato il servizio già prestato;

b) dai caporali maggiori, caporali ed appuntati musicanti;

c) dai sergenti, caporali maggiori e caporali del corpo o di altri corpi dell'esercito, che abbiano l'idoneità necessaria ed assumano la ferma di cinque anni, nella quale sarà computato il servizio già prestato.

Agli altri corpi dell'esercito non si potrà però ricorrere se non nel caso in cui nessun militare del corpo, nel quale è avvenuta la vacanza, sia ritenuto idoneo alla carica di sottufficiale trombettiere o tamburino maggiore. Trovato il militare idoneo e disposto ad accettare la carica e la destinazione vacante, ed ottenuta l'annuenza del corpo a cui il militare appartiene, il coman-

dante del corpo interessato ne propone al Ministero (Direzione generale leve e truppa) il trasferimento. Però il passaggio dei militari dalle armi a piedi in quelle a cavallo dovrà essere subordinato ad un esperimento pratico di equitazione.

§. 28. Il musicante non graduato, designato per la nomina al posto vacante di sottufficiale trombettiere o tamburino maggiore, potrà essere promosso caporale trombettiere o tamburino, appena conti sei mesi di servizio alle armi; caporal maggiore dopo tre mesi d'anzianità di grado e sergente appena abbia compiuto un anno di servizio militare, sei mesi del quale nei gradi di caporale.

§ 29. Il sottufficiale trombettiere ed il tamburino maggiore dipendono dal capomusica per quel che riguarda le prove e le istruzioni dei pezzi musicali e delle marce che i trombettieri ed i tamburi suonano insieme con la musica.

§ 30. I capi operai dei laboratorî di riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna sono nominati tra i sottufficiali che posseggano i requisiti indicati nell'allegato *A* al presente regolamento ed abbiano compiuto con successo un corso d'istruzione pratica della durata di 180 giorni, di cui i primi 20 da passare presso un laboratorio pirotecnico, 10 presso la sezione staccata d'artiglieria di Ciriè, 40 presso un'officina di costruzione e gli ultimi 110 presso l'arsenale di costruzione di Torino o di Napoli.

§ 31. Il corso sarà indetto dal Ministero della guerra quando occorra e si svolgerà secondo i programmi contenuti nell'allegato *B*, sotto l'alta direzione dell'ispettore delle costruzioni d'artiglieria.

I sottufficiali aspiranti all'ammissione al corso dovranno dar prova, mediante adeguato esperimento da eseguirsi presso una direzione o uno stabilimento d'artiglieria, di possedere in grado sufficiente i requisiti professionali di cui alle lettere *a*, *b*, *c* dell'allegato *A*.

I capi armaiuoli che concorrono alla nomina a capo operaio del laboratorio di riparazione del materiale dovranno sostenere soltanto l'esperimento indicato alla lettera *c* dell'allegato *A*.

Gli esami ed esperimenti finali sui programmi contenuti nell'allegato *B* avranno luogo innanzi ad una Commissione nominata dal direttore dell'arsenale e composta di un ufficiale superiore, presidente, un capitano ed un capotecnico, addetti all'arsenale stesso.

I risultati degli esami saranno trasmessi al Ministero.

I sottufficiali risultati idonei negli esami vengono classificati secondo il punto di merito medio complessivo riportato, e sono nominati capi operai reggimentali, secondo il bisogno.

§ 32. Le condizioni cui devono rispondere i sottufficiali che aspirano alla nomina a capo operaio presso i laboratorî per le riparazioni del materiale dei reggimenti del genio, risultano dall'allegato *C* al presente regolamento; gli esami ed esperimenti per tale nomina verteranno sui programmi contenuti nell'allegato *D*, saranno indetti ogni volta che occorra provvedere ad una vacanza ed avranno luogo presso l'officina di costruzione del genio, innanzi ad una Commissione nominata dal direttore dell'officina stessa, composta in modo analogo a quella di cui al paragrafo precedente.

Alla classificazione dei sottufficiali dichiarati idonei e alla loro nomina a capi operai si procede secondo il disposto dell'ultimo capoverso dello stesso paragrafo precedente.

§ 33. I sottufficiali capi armaiuoli, che vengano a cessare dal servizio, saranno sostituiti da sottufficiali d'armamento le cui attribuzioni sono determinate dalla istruzione sul servizio dei materiali gruppo *C* presso i corpi.

Il sottufficiale d'armamento non potrà avere in nessnn caso il trattamento assicurato ai capi armaiuoli, nè potrà aspirare a rafferme con premio.

§ 34. Il sottufficiale zappatore è scelto tra i sergenti, sergenti maggiori, caporali e caporali maggiori (preferibilmente zappatori) che abbiano compiuto con buon esito il corso d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria o presso la scuola di cavalleria. Il caporale o caporale maggiore, per essere nominato sergente zappatore, dovrà assumere la ferma di sottufficiale, nella quale sarà computato il servizio prestato antecedentemente a tale nomina.

§ 35. I sottufficiali macchinisti delle brigate ferrovieri e lagunari del genio sono nominati, mediante concorso, tra i militari macchinisti della rispettiva brigata che abbiano dodici mesi di servizio, di cui sei nei gradi di caporale. Se dai militari macchinisti della brigata non si può trarre un numero sufficiente di sottufficiali, il concorso può essere esteso a tutti i macchinisti alle armi, e finalmente ai macchinisti civili. Anche questi ultimi, vinto il concorso, non possono essere nominati sottufficiali se non dopo dodici mesi di servizio di cui sei nei gradi di caporale.

Le norme del concorso saranno date con atto ministeriale.

§ 36. In modo analogo a quello indicato nel paragrafo precedente sono regolate l'ammissione e la nomina a sergente dei capi mugnai e dei capi meccanici nelle sussistenze.

§ 37. Il sottufficiale aspirante alle cariche indicate al numero 18 del § 16 deve avere calligrafia ottima; saranno titoli di preferenza sapere scrivere a macchina o conoscere il disegno. Il possesso di questi requisiti verrà accertato con apposito saggio eseguito alla presenza di un ufficiale superiore all'uopo delegato dal comandante del corpo, il quale vi apporrà espressa dichiarazione, indicando anche il tempo impiegato dal sottufficiale a compiere il saggio stesso.

§ 38. Alla carica di guardacolombaia sono ammessi sottufficiali di qualsiasi arma, purchè abbiano compiuto con buon successo il relativo corso d'istruzione.

§ 39. La carica di guardabatteria nei forti è riservata ai sottufficiali dell'arma d'artiglieria; ma i sottufficiali d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, che non abbiano mai prestato servizio nella specialità da costa e da fortezza, debbono prima compiere un corso speciale d'istruzione sui materiali d'artiglieria in genere e sulle norme relative alla loro conservazione.

§ 40. Il sottufficiale aspirante all'ammissione nel personale di governo degli istituti militari, per ottenerla, oltre all'avere ottima condotta, deve compiere con esito favorevole, presso gli istituti medesimi, un esperimento di due mesi, allorchè nel personale suddetto si faccia una vacanza.

§ 41. Le nomine alle cariche nell'interno dei corpi dal n. 5 al n. 16 incluse del § 16 sono conferite dai rispettivi comandanti, avuto speciale riguardo all'interesse del servizio.

Le cariche dal n. 11 al n. 16 sono date di preferenza ai sottufficiali che, per menomate condizioni fisiche, fossero meno atti a servire nelle compagnie.

§ 42. Le cariche fuori dei corpi dal n. 18 al n. 30 incluse del § 16, eccettuate quelle di cui al n. 27, saranno concesse ai marescialli esonerati d'autorità o a domanda dalle loro attribuzioni di compagnia, battaglione o reggimento, per menomate condizioni fisiche, in conformità dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 19 luglio 1906, n. 372, purchè essi siano idonei alla carica speciale cui aspirano.

Solo quando manchino aspiranti in queste condizioni, si provvederà a colmare le vacanze mediante sottufficiali che ne abbiano fatta domanda per anzianità di servizio.

§ 43. A tal fine possono essere presentate nel mese di dicembre, dai sottufficiali aventi non meno di otto anni di servizio, le domande delle cariche dal n. 18 al n. 30 incluse del § 16.

I sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia ed i sottufficiali d'artiglieria aspiranti alla carica di guardabatteria nei forti non potranno presentare la domanda stessa, se non quando con apposita circolare ministeriale venga indetto il prescritto corso di colombicultura o sui materiali d'artiglieria.

§ 44. Le domande debbono essere accompagnate dal parere della

Commissione d'avanzamento e da copia del foglio matricolare n. 59 e del foglio caratteristico n. 961.

§ 45. Alle domande di nomina alla carica di scritturale deve inoltre essere unito il saggio di calligrafia o di scrittura a macchina o di disegno di cui al § 37, ed i comandanti di corpo o capi di servizio daranno corso soltanto a quelle dei sottufficiali che nei saggi predetti abbiano mostrato di possedere attitudine spiccata alla carica cui aspirano.

§ 46. Le menomate condizioni fisiche dovranno risultare da dichiarazione di un ufficiale medico in servizio attivo permanente, nella quale venga altresì assicurato che le condizioni medesime siano tali da rendere il sottufficiale idoneo alla carica cui aspira.

§ 47. Ricevute le domande di loro competenza, il Ministero e i comandi di corpo d'armata respingono, indicandone i motivi, quelle che non possono essere accettate e prendono nota delle altre in elenchi nominativi distinti per carica.

§ 48. Tanto il Ministero, quanto i comandi di corpo d'armata, tengono per gli aspiranti a ciascuna carica speciale due elenchi distinti. Nel primo sono inscritti, per ordine d'anzianità di servizio, i marescialli esonerati d'autorità, o a domanda dalle attribuzioni di compagnia, battaglione o reggimento, per menomate condizioni fisiche; nel secondo sono inscritti, egualmente per ordine d'anzianità, i sottufficiali che ne fanno domanda, pur essendo in condizioni fisiche normali.

§ 49. Le domande non respinte entro il mese di gennaio s'intenderanno accettate.

§ 50. Ottenuta una delle cariche domandate il sottufficiale viene cancellato dalla nota delle altre; e perciò il comandante del corpo cui appartiene deve notificarne la nomina alle autorità che lo hanno in nota per queste cariche.

§ 51. Se nel corso dell'anno il sottufficiale receda dalla fatta domanda, o si renda immeritevole del posto domandato o perda l'idoneità all'upo occorrente, il comandante di corpo o capo di servizio ne informerà subito l'autorità competente a nominarlo, affinchè possa cancellarlo dall'elenco.

§ 52. La domanda, non secondata nel corso dell'anno per cui è stata fatta, è estinta, eccetto quella relativa alle cariche di guardacolombaia e di guardabatteria nei forti che, se accolta, non è soggetta a prescrizione.

Può essere ripetuta alla fine dell'anno, senza pregiudizio della facoltà che il sottufficiale ha di chiedere anche altre cariche.

§ 53. Il sottufficiale, che ha ottenuto una carica a sua domanda non può chiederne un'altra se non dopo due anni di permanenza in quella già ottenuta.

§ 54. Ogni qualvolta occorra di occupare una vacanza nelle cariche di cui alle lettere *a*, *c* e *d* del § 16, il comandante di corpo o capo di servizio interessato farà all'autorità competente la richiesta per la sostituzione del sottufficiale che ha lasciato il posto vacante.

§ 55. Ad occupare i posti vacanti, i sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dai §§ 17 e 18 e in quelle stabilite per determinate cariche dai paragrafi successivi, sono chiamati con le seguenti norme:

a) per le cariche n. 2, 3, 4 e 17 del § 16 nei modi prescritti dai §§ 22, 23, 24, 30, 31, 32, 35 e 36;

b) per le cariche dal n. 5 al n. 16 del § 16 nel modo stabilito dal § 41;

c) per le cariche dal n. 18 al 30 del § 16, secondo l'ordine d'anzianità, in base agli elenchi di cui al § 48 e avuto riguardo ai titoli di preferenza indicati nel § 37 e alla disposizione del § 42 in favore dei marescialli esonerati dalle funzioni del loro grado per menomate condizioni fisiche.

§ 56. Se un corpo non ha sottufficiali con i requisiti necessari per occupare vacanze avvenute nelle cariche speciali di nomina del proprio comandante, ne riferisce al Ministero.

§ 57. Il sottufficiale chiamato all'esperimento per la nomina ad una carica speciale, o all'impiego civile non sarà sostituito, finchè tale esperimento non sia compiuto con esito favorevole.

CAPITOLO III.

Dei trasferimenti

§ 58. Di massima, non sono ammessi trasferimenti se non per ragioni di servizio o per motivi disciplinari; essi perciò sono regolati dalle prescrizioni contenute nei paragrafi precedenti o da particolari disposizioni del Ministero per assicurare in ogni caso il completamento degli organici di taluni reparti.

§ 59. I sottufficiali nominati ad una carica speciale fuori del corpo sono trasferiti nella forza supplementare del corpo che, secondo la destinazione avuta, deve amministrarli.

§ 60. I sottufficiali nominati ad una carica speciale possono chiedere il trasferimento ad altra residenza, con la stessa carica, dopo due anni almeno dall'ultima destinazione avuta.

§ 61. Per ragioni gravissime, i guardabatteria nei forti potranno far domanda di trasferimento dopo aver prestato soltanto un anno di servizio, ed eccezionalmente anche meno, nella località da cui desiderano essere allontanati.

§ 62. Il sottufficiale maestro di scherma, che abbia non meno di dieci anni di servizio, può far domanda di trasferimento in un corpo di sede fissa o ad una destinazione speciale di sua elezione. Se però da un'arma a piedi chiederà di passare ad un'arma a cavallo, dovrà dar prova di conoscere l'equitazione e la scherma a cavallo.

§ 63. I trasferimenti sono determinati, semprechè sia possibile, dalle autorità competenti a conferire le nomine e negli altri casi dal Ministero.

CAPITOLO IV.

Della sospensione dal grado

§ 64. La sospensione priva temporaneamente del grado il sottufficiale e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato, facendogli perdere, per tutta la sua durata, l'autorità, le attribuzioni, l'anzianità ed i distintivi del grado, la carica, nonchè tutti i diritti, gli assegni ed i vantaggi inerenti alla posizione di sottufficiale.

§ 65. La sospensione dal grado è applicata:

a) a tempo indeterminato, come provvedimento di precauzione, al sottufficiale sottoposto a procedimento penale per reati d'indole indecorosa e non detenuto;

b) al sottufficiale detenuto, in espiazione di una pena che non implichi la perdita del grado per tutta la durata della detenzione.

Nel caso di cui alla lettera *a*) il sottufficiale sarà aggregato ad una compagnia di disciplina speciale d'ordine del comandante della divisione, su proposta del comandante del reggimento.

§ 66. Se il giudizio è seguito da condanna a pena comminata dal Codice penale comune, il sottufficiale perderà il grado a senso del § 156.

Se invece il giudizio non è seguito da condanna, il sottufficiale viene reintegrato nel grado e nella sua anzianità, con diritto agli assegni arretrati, senza pregiudizio però dei provvedimenti disciplinari che risultassero necessari.

CAPITOLO V.

Dell' invio in congedo a domanda

§ 67. Compiuta la ferma, il sottufficiale può, durante la carriera, domandare l'invio in congedo per ragioni personali, purchè queste non abbiano attinenza con motivi disciplinari.

§ 68. La domanda deve essere diretta al comandante del corpo d'armata, al quale spetta la decisione.

§ 69. Di massima, il congedamento non sarà concesso ai sottufficiali che nel periodo di tempo che corre tra il congedamento della classe anziana e la chiamata della nuova.

§ 70. Solo eccezionalmente e per gravi motivi bene accertati, potrà il comandante del corpo d'armata proporre al Ministero di derogare da questa massima in quei casi in cui non ne derivi danno al regolare andamento del servizio.

§ 71. Non sarà ammessa la domanda di congedamento per i sottufficiali che:

a) si trovino in carcere in attesa di giudizio;

b) siano in attesa della deliberazione di una Commissione di disciplina;

c) stiano scontando una punizione d'arresti o di sala di disciplina di rigore.

§ 72. Il sottufficiale inviato in congedo a domanda, il quale abbia già rinunciato o non abbia mai aspirato all'impiego civile, non può accamparvi diritto.

CAPITOLO VI.

Della dispensa dal servizio

§ 73. La dispensa dal servizio può essere pronunciata:

a) per motivi di servizio;

b) per motivi di salute;

c) per motivi disciplinari;

d) per unione matrimoniale contratta col solo vincolo religioso.

Essa non è applicabile al sottufficiale che abbia raggiunto 20 anni di servizio, e che abbia perciò diritto al collocamento a riposo.

§ 74. Possono essere proposti per la dispensa per motivi di servizio i sottufficiali i quali, pur non trovandosi nelle condizioni previste dai §§ 75 e 76, si mostrino praticamente inadatti a disimpegnare le attribuzioni del grado rispettivo o di altre compatibili col grado medesimo.

§ 75. Possono essere proposti per la dispensa dal servizio per motivi di salute i sottufficiali che, per menomate condizioni fisiche, non siano ritenuti più idonei ad un utile servizio, purchè la menomazione non sia tale da determinare il collocamento in riforma od a riposo.

§ 76. Possono essere proposti per la dispensa dal servizio per motivi disciplinari i sottufficiali che, per cattiva condotta abituale o per speciali mancanze, siano ritenuti immeritevoli di essere trattenuti alle armi, purchè i motivi anzidetti non siano tali da importare la retrocessione dal grado.

§ 77. La dispensa dal servizio per unione matrimoniale contratta col solo vincolo religioso è ordinata sulla semplice prova del fatto, appena il sottufficiale abbia soddisfatto l'obbligo di leva.

§ 78. Il sottufficiale proposto per la dispensa per motivi di salute viene sottoposto a visita medica collegiale.

Contro le conclusioni del collegio medico è ammessa la visita d'appello del direttore di sanità militare.

§ 79. Le proposte di dispensa dal servizio sono fatte con rapporto motivato, compilato dalle stesse autorità cui spetta di fare le proposte di avanzamento; ma possono anche essere promosse d'iniziativa delle Commissioni d'avanzamento o del comandante del corpo.

§ 80. La Commissione di avanzamento prende in esame i rapporti e i documenti che corredano la proposta e procede a quei più ampi accertamenti che crede necessari. Raccolti tutti i dati e gli elementi su cui fondare il giudizio, la Commissione si pronuncia con deliberazione motivata e, in caso di giudizio affermativo, redige un particolareggiato rapporto in cui siano indicate le ragioni che consigliano la dispensa dal servizio, unendovi copia del foglio matricolare n. 59 e del foglio caratteristico n. 961.

Gli atti relativi sono trasmessi gerarchicamente, per la decisione, al Ministero; su essi debbono esprimere il proprio parere le varie autorità gerarchiche.

§ 81. La dispensa è ordinata con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, nel quale sarà indicato il titolo per cui il provvedimento è adottato. Il decreto dev'essere trasmesso alla Corte dei conti insieme al particolareggiato rapporto di cui nel paragrafo precedente.

§ 82. Al sottufficiale dispensato dal servizio saranno notificati i motivi del provvedimento.

§ 83. Il sottufficiale dispensato dal servizio per i motivi di cui alle lettere *a*, *b* e *d* del § 73, dopo il 12° anno di servizio, senza diritto a pensione, acquista diritto, oltre alla indennità stabilita dall'art. 9 della legge 19 luglio 1906, n. 372, all'impiego civile, quand'anche vi abbia precedentemente rinunciato e purchè abbia la voluta idoneità intellettuale e fisica da accertarsi dalle autorità competenti.

CAPITOLO VII.

Della retrocessione dal grado

SEZIONE I.

Della retrocessione.

§ 84. La retrocessione toglie il grado al sottufficiale facendolo discendere alla condizione di semplice soldato e lo priva di qualunque diritto, autorità o prerogativa inerente al suo stato.

§ 85. Il sottufficiale può essere retrocesso per i seguenti motivi:

a) matrimonio contratto senza autorizzazione;

b) pubbliche manifestazioni di opinioni, propaganda o mene sovversive, o partecipazione diretta o indiretta ad associazioni e a manifestazioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato od alle libertà guarentite dallo Statuto, ancorchè queste colpe non siano punibili dalle leggi penali;

c) cattiva condotta abituale, dopo esauriti tutti gli altri mezzi disciplinari;

d) grave mancanza disciplinare;

e) azione disdicevole e contraria all'onore;

f) azione disdicevole e contraria al decoro;

g) azione disdicevole e contraria alla delicatezza;

h) colpe di carattere indecoroso previste dalla lettera *b*) del § 751 del regolamento di disciplina militare, se non sono punite dalla legge penale;

i) diserzione quando non sia stata punita come reato.

§ 86. La retrocessione è pronunciata dal ministro della guerra, su conforme parere di una Commissione di disciplina, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Nei casi previsti dalle lettere *a* e *i* del paragrafo precedente non occorre parere di Commissione di disciplina e basta la semplice prova del fatto.

§ 87. In tempo di guerra e per le truppe mobilitate, la retrocessione sarà pronunciata, per delegazione del ministro della guerra, dai comandanti di divisione o dal comandante di una piazza o fortezza dichiarata in istato di guerra, e secondo le disposizioni speciali allora vigenti.

SEZIONE II.

Commissioni di disciplina.

§ 88. Le Commissioni di disciplina sono ordinate dal comandante della divisione militare su proposta gerarchica del comandante del corpo o di altre autorità superiori a questo, ovvero anche direttamente dal comandante del corpo d'armata o dal ministro della guerra.

Per i sottufficiali dei RR. carabinieri le Commissioni di disciplina sono ordinate dal comandante generale dell'arma.

Per le colpe previste dalla lettera *b* del § 85 la Commissione è ordinata dal ministro della guerra.

§ 89. Le Commissioni di disciplina sono di due specie: reggimentali e divisionali.

Le Commissioni reggimentali di disciplina giudicano sottufficiali del corpo ed anche sottufficiali aggregati, se le mancanze di questi ultimi siano state commesse dopo l'aggregazione.

Le Commissioni divisionali di disciplina giudicano le mancanze commesse da più sottufficiali o militari di corpi diversi.

§ 90. Le Commissioni di disciplina si compongono di cinque ufficiali; un presidente e quattro membri, uno dei quali funge da segretario.

§ 91. Non possono far parte della Commissione: i congiunti od affini del sottufficiale fino al 4° grado di parentela, gli autori delle lagnanze o dei rapporti che diedero luogo alla convocazione, il comandante del corpo o del distaccamento, l'ufficiale superiore che alla data dell'ordine di convocazione della Commissione comandi interinalmente il corpo in assenza del comandante titolare, il comandante del battaglione, gli ufficiali della compagnia, l'aiutante maggiore in 1° del corpo e quello in 2° del battaglione al quale appartiene il giudicabile, il capo ufficio, e qualsiasi altro ufficiale alla cui dipendenza diretta il sottufficiale prestava servizio al momento della mancanza commessa.

SEZIONE III.

Delle Commissioni reggimentali di disciplina.

§ 92. La Commissione reggimentale di disciplina si compone di:

1 tenente colonnello o maggiore, presidente;
2 capitani, membri;
2 ufficiali subalterni, id.

Il meno anziano degli ufficiali subalterni fa da segretario.

Se il sottufficiale è sottoposto a Commissione di disciplina per irregolarità contabili o amministrative, almeno un membro della Commissione sarà ufficiale contabile.

§ 93. La Commissione reggimentale di disciplina è convocata alla sede del comando del corpo o del distaccamento al quale il sottufficiale appartiene.

§ 94. Essa viene costituita con ufficiali presenti alla sede del corpo o del distaccamento comandati per turno d'anzianità.

§ 95. A tale uopo ogni corpo, istituto o distaccamento tiene un registro (conforme al modello n. III allegato al presente regolamento) nel quale sono inscritti per ordine di grado e di anzianità tutti gli ufficiali effettivi del corpo, compresi (promiscuamente) gli ufficiali medici, commissari, contabili, veterinari e capimusica.

§ 96. Se gli ufficiali presenti al corpo, istituto o distaccamento, eccettuati quelli di cui al § 91, non bastassero per costituire la Commissione, il comandante che deve nominarla ne riferisce al comandante del presidio, il quale provvede designando i corpi che devono fornire il personale mancante, scegliendoli, possibilmente, tra quelli della stessa arma.

Se il comandante del presidio non potesse provvedere, disporrà il comandante della divisione, il quale, secondo che stimerà più conveniente, o stabilirà che dai corpi delle vicine guarnigioni venga comandato il personale occorrente ed inviato alla sede di convocazione della Commissione o, trattandosi di distaccamento, invierà il sottufficiale alla sede del corpo, uniformandosi per l'ordine di convocazione della Commissione di disciplina a quanto prescrive il § 102 del presente regolamento. In ogni caso, si dovrà procurare che il presidente della Commissione sia, possibilmente, del corpo al quale il sottufficiale appartiene.

SEZIONE IV.

Delle Commissioni divisionali di disciplina.

§ 97. La Commissione divisionale di disciplina si compone di:

1 colonnello, presidente;
2 tenenti colonnelli o maggiori, membri;
2 capitani, id.

Il meno anziano dei capitani fa da segretario.

Per dette Commissioni si osserveranno le prescrizioni relative alle Commissioni reggimentali di disciplina, in quanto siano applicabili alle Commissioni divisionali.

§ 98. La Commissione divisionale di disciplina viene costituita con ufficiali comandati per ordine di anzianità, e colle eccezioni indicate al § 91, secondo le liste divisionali stabilite pei Consigli di disciplina degli ufficiali, ma con turno speciale distinto da quello seguito per i Consigli.

§ 99. Allorchè debbasi deliberare circa la retrocessione di più sottufficiali appartenenti a corpi diversi ed imputati della stessa mancanza commessa in una stessa circostanza, ovvero di uno o più sottufficiali complici od imputati di una stessa mancanza commessa insieme con militari di truppa di corpi diversi, tutti indistintamente gl'incolpati, di qualunque grado essi siano, saranno sottoposti ad una sola Commissione divisionale di disciplina.

§ 100. Le Commissioni divisionali di disciplina sono nominate e convocate dal comandante della divisione militare nella cui giurisdizione risiede il maggior numero dei corpi ai quali appartengono i militari imputati o complici, e la convocazione ha luogo in quella sede di presidio che dal detto comandante di divisione verrà stabilita.

A parità di numero dei corpi ai quali appartengono i militari imputati o complici, deciderà il comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione sono avvenuti i fatti che costituiscono la mancanza della quale deve giudicare la Commissione.

Se i militari implicati nella mancanza appartengono a diversi corpi d'armata, la questione verrà rimessa alla decisione del ministro della guerra.

In casi dubbi si dovrà pure riferirne al ministro per le sue decisioni.

§ 101. La procedura delle Commissioni di disciplina divisionali è identica a quella delle Commissioni di disciplina reggimentali.

SEZIONE V.

Nomina e convocazione della Commissione di disciplina.

§ 102. Eccettuati i casi speciali previsti dai §§ 88, 100, 145, 152 e 159, l'ordine di convocare una Commissione di disciplina non potrà essere dato che dal comandante della divisione militare competente per ragione di territorio.

Quindi, in caso di spostamento del sottufficiale o del corpo o distaccamento presso cui questi deve essere giudicato, la convocazione della Commissione sarà ordinata dal comandante della divisione nel cui territorio trovasi il corpo o il distaccamento al momento in cui la Commissione, convocata presso di essi, deve riunirsi; e rimane perciò privo di valore qualsiasi ordine dato in proposito dal comandante della divisione dal quale prima dipendeva il corpo o distaccamento o il sottufficiale.

§ 103. Il comandante di corpo, che intende di deferire un sottufficiale al giudizio di una Commissione di disciplina, ne fa gerarchicamente proposta al comandante della divisione militare trasmettendogli un rapporto particolareggiato e documentato con tutte le dichiarazioni e prove raccolte sui motivi per i quali reputa necessario un tale provvedimento ed unendovi:

a) una copia del foglio matricolare n. 59 e del foglio caratteristico n. 961 del sottufficiale;

b) un rapporto del comandante della compagnia sulla condotta in genere del sottufficiale;

c) tutti quei rapporti e documenti che si riferiscono alla mancanza commessa dal sottufficiale, o che valgano a giustificare la opportunità del provvedimento proposto.

§ 104. Il rapporto sulla condotta dovrà essere tanto più rigorosamente motivato quanto più si discosterà dal giudizio dato con le note caratteristiche o dagli elementi di giudizio che si possono desumere dalla motivazione delle punizioni inflitte al sottufficiale.

Se trattasi di un sottufficiale pel quale le note catatteristiche non siano state ancora compilate, o che venga proposto per la retrocessione dal grado per cattiva condotta abituale o per grave mancanza disciplinare, questo rapporto dovrà essere in especial modo particolareggiato, completo e corredato di dati di fatto, acquistando essi in questi casi un' importanza essenziale.

§ 105. Il sottufficiale, proposto per il giudizio di una Commissione di disciplina, è tenuto, a seconda del grado, alla sala di disciplina od agli arresti di rigore, fino a che la Commissione siasi pronunciata, dopo di che, passa alla sala di disciplina o agli arresti semplici, in attesa della decisione definitiva.

§ 106. Praticate tutte le necessarie investigazioni, se il comandante della divisione militare riscontra nella mancanza o nella condotta del sottufficiale gli estremi dei motivi pei quali potrebbe essere retrocesso e non crede quindi che possa essere sufficiente altra punizione disciplinare di minor gravità, ma ritiene invece opportuno deferirlo al giudizio di una Commissione di disciplina, ordina al comandante del corpo di convocarla e formula il quesito sul quale detta Commissione dovrà esprimere il suo parere; restituisce contemporaneamente al comandante del corpo i rapporti e documenti ricevuti e, ove ne sia il caso, comunica i nomi degli ufficiali di altri corpi destinati quali membri della Commissione.

§ 107. I quesiti sui quali dovrà pronunciarsi la Commissione di disciplina saranno dal comandante della divisione militare formulati conformemente ad uno dei motivi di retrocessione specificati al § 85, adottando la seguente formula:

Il (grado, cognome e nome) è egli nel caso di essere retrocesso dal grado per..... (indicare uno dei motivi enumerati nel § 85)?

§ 108. Ove si tratti di sottufficiali in servizio, il quesito relativo alla lettera *b* del § 85 dovrà sempre essere seguito da quello relativo al trasferimento in una compagnia di disciplina, cioè:

1. Il (grado, cognome e nome) è egli nel caso di essere retrocesso dal grado per...?

Ed in caso affermativo:

2. Deve essere trasferito in una compagnia di disciplina?

§ 109. Allorquando per le mancanze specificate alla lettera *h* del § 85 fosse prescritto dal regolamento di disciplina, o si ritenesse opportuno di richiedere il parere della Commissione di disciplina, oltre che per la retrocessione, anche per il trasferimento del sottufficiale in una compagnia di disciplina, si formuleranno due distinti quesiti, il secondo dei quali subordinato al primo, cioè:

1. Il (grado, cognome e nome) è egli nel caso di essere retrocesso dal grado per azione disdicevole e contraria all'onore (o *al decoro, alla delicatezza*)?

Ed in caso affermativo:

2. Deve essere trasferito in una compagnia di disciplina?

§ 110. Cura specialissima dovrà porsi nel classificare la mancanza commessa dal sottufficiale sotto una delle categorie distinte nel § 85, in guisa che tra il fatto ed il quesito proposto alla Commissione vi sia corrispondenza perfetta.

§ 111. In nessun caso possono essere riuniti in una sola formula diversi motivi di retrocessione, e tanto meno essere compresi in un unico quesito uno o più titoli di retrocessione in forma avversativa; ma se l'individuo è colpevole di più mancanze, si formuleranno altrettanti quesiti disposti per ordine di gravità delle mancanze.

§ 112. Allorchè un sottufficiale venga sottoposto a Commissione di disciplina per una mancanza specifica, la quale, per il complesso delle circostanze concomitanti, possa dar luogo, oltre al quesito specifico, anche ad un quesito generico, questo dovrà essere sempre preceduto da quello e non potrà ad ogni modo essere proposto che in via subordinata, vale a dire nel caso di assolutoria sul primo quesito.

§ 113. Quando ad una stessa Commissione di disciplina debbano essere sottoposti più sottufficiali, anche se essi debbano rispondere di una sola e identica mancanza, si dovranno formulare tanti quesiti distinti quanti sono gli accusati, in guisa che per ciascuno di essi la Commissione debba procedere ad una votazione distinta e speciale.

§ 114. Il comandante del corpo, ricevuto l'ordine di convocare una Commissione di disciplina, ovvero il comandante della divisione, qualora si tratti di Commissione di disciplina divisionale, emana l'ordine di nomina e di convocazione (conforme al modello n. IV allegato al presente regolamento), ordine il quale sarà trascritto nel registro degli ordini permanenti o comunicato soltanto ai sottufficiali del corpo.

Egli trasmette quindi, in piego suggellato e mediante elenco descrittivo, al presidente della Commissione i documenti seguenti:

1° ordine del comandante della divisione (per le sole Commissioni reggimentali);

2° ordine di nomina e di convocazione;

3° rapporti e documenti che si riferiscono alla mancanza commessa dal sottufficiale;

4° rapporto sulla condotta in genere del sottufficiale, compilato dal comandante della compagnia;

5° copia del foglio matricolare n. 59 e del foglio caratteristico n. 961 del sottufficiale.

SEZIONE VI.

Procedura della Commissione di disciplina.

§ 115. Il presidente della Commissione di disciplina, esaminati i documenti trasmessigli, deve con imparzialità e coscienza compilare l'elenco di quelle persone che ritenga opportuno debbano venire a testimoniare dinanzi la Commissione di disciplina, e procurarsi tutti quei documenti che creda ancora necessari per chiarire ed appurare i fatti, sui quali la Commissione deve basare gli apprezzamenti ed emettere il parere.

§ 116. Fissato il giorno dell'adunanza col consenso del comandante del corpo, ovvero, trattandosi di Commissione divisionale, col consenso del comandante del presidio, il presidente, almeno tre giorni prima della riunione, fa comunicare al sottufficiale, per mezzo del segretario, l'ordine di nomina e di convocazione, i rapporti a suo carico e l'elenco delle persone chiamate a testimoniare dinanzi la Commissione.

Della ricevuta comunicazione il segretario si fa rilasciare dal sottufficiale dichiarazione scritta, che unisce ai documenti, riconsegnandoli al presidente.

§ 117. Nel termine minimo di tre giorni, fissato dal paragrafo precedente, non è compreso nè il giorno in cui il segretario della Commissione di disciplina comunica gli atti e i documenti al sottufficiale soggetto all'inchiesta, nè quello in cui avviene la riunione della Commissione.

§ 118. Il sottufficiale può rifiutare un membro della Commissione senza addurne le ragioni. In tal caso deve comunicare, per iscritto, questa sua risoluzione al presidente, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il membro rifiutato è sostituito da un altro regolarmente comandato colle norme date alle sezioni II e III o, se ne è il caso, alla sezione IV del presente capitolo.

§ 119. La dichiarazione di rifiuto e l'ordine di sostituzione vanno uniti agli atti della Commissione.

Il sottufficiale può anche richiedere a propria difesa altri documenti, oltre quelli già acquisiti agli atti della Commissione di disciplina e comunicatigli dal segretario, od altri testimoni, oltre quelli citati dal presidente.

La richiesta dovrà essere fatta per iscritto e indicare con precisione i documenti e i testimoni desiderati.

§ 120. Nel caso in cui il sottufficiale non abbia motivo o non intenda di valersi della facoltà concessagli dai due paragrafi precedenti, dovrà rilasciarne espressa dichiarazione scritta al segretario, che l'unirà agli atti della Commissione.

§ 121. L'accettazione delle eventuali domande, fatte dal sottufficiale per la presentazione di nuovi documenti e l'udizione di testimoni a sua difesa, è subordinata alla facoltà discrezionale del presidente, il quale deciderà sulla opportunità e ragionevolezza di aderire o no a tali richieste, tenendo specialmente presente l'importanza della probabile deposizione in relazione ai fatti che costituiscono la mancanza, per la quale il sottufficiale è deferito al

giudizio della Commissione, e potrà quindi rifiutare l'ammissione di documenti o di testimoni, la cui lettura o deposizione, secondo il suo prudenziale apprezzamento, sia da ritenersi come evidentemente superflua od irrilevante allo scopo di una migliore o più completa istruttoria.

Ove però il presidente ritenga di non potere aderire a taluna delle richieste fatte dal sottufficiale, dovrà dichiararlo alla Commissione mentre è adunata, adducendo i motivi che lo consigliarono a rifiutare le testimonianze ed i documenti invocati dal sottufficiale; di tale dichiarazione dovrà essere fatta espressa menzione nel processo verbale.

I documenti che venissero presentati dallo stesso sottufficiale anche seduta stante, non potranno essere rifiutati e dovranno essere uniti al verbale.

§ 122. Per mezzo dei rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio il presidente avverte i membri della Commissione ed i militari chiamati a testimoniare, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per l'adunanza.

Tale avviso dovrà essere mandato almeno un giorno prima per evitare che qualche membro o testimone possa essere comandato di servizio.

§ 123. Ove occorresse la testimonianza di persone estranee a corpo od al R. esercito, queste saranno dal presidente invitate in tempo a presentarsi alla Commissione o a dichiarare mediante lettera a lui diretta quanto conoscano sui fatti dei quali la Commissione deve giudicare.

§ 124. In caso d'impedimento legittimo di uno o più ufficiali designati a far parte della Commissione, il comandante di corpo od il capo di servizio provvede a sostituirli coi modi prescritti dalle sezioni II e III e, se ne è il caso, dalla sezione IV del presente capitolo ed avverte il presidente della cagione di tale surrogazione con lettera, che dovrà essere unita al processo verbale.

Il segretario ne dà comunicazione al sottufficiale, e si fa rilasciare ricevuta della notificazione. In questo caso il sottufficiale conserva il diritto di ricusa ove già non se ne sia valso.

§ 125. Le sedute della Commissione si tengono a porte chiuse.

§ 126. Radunata la Commissione, il presidente legge il § 91 del presente regolamento e, dopo dichiarazione fatta da ciascun membro di non appartenere a nessuna delle categorie di persone in detto paragrafo specificate, dichiara aperta la seduta ed ordina che venga introdotto il sottufficiale.

Il sottufficiale incolpato si presenterà disarmato ed in uniforme ordinaria.

Quindi per invito del presidente il segretario legge, nell'ordine stabilito dal § 114, tutti i documenti comunicati alla Commissione.

§ 127. Il presidente dichiara quali persone ha creduto opportuno di chiamare a testimoniare dinanzi la Commissione e quali fra esse siano state richieste dal sottufficiale. Di tale dichiarazione deve essere fatto cenno nel processo verbale.

Fissa quindi l'ordine col quale le persone chiamate debbono essere sentite. Queste vengono separatamente introdotte e dal presidente interrogate.

§ 128. L'interrogatorio dei testimoni deve essere fatto dal presidente, ma i membri della Commissione ed il sottufficiale incolpato possono, per mezzo del presidente, fare a queste persone le interrogazioni e richiedere i confronti che credono.

Il verbale della seduta riporterà fedelmente il riassunto delle deposizioni dei testimoni; ma, se esse non fanno che confermare precedenti dichiarazioni scritte dei testimoni stessi già acquisite agli atti, potrà, senza riassumerle, riferirsi semplicemente a queste. Non è ammesso invece, come riassunto delle deposizioni testimoniali, un semplice richiamo ai rapporti delle autorità o a deposizioni di altri testimoni, neppure nel caso in cui le deposizioni stesse li confermino.

Terminata la deposizione di ogni singolo testimonio, il presidente farà dar lettura del relativo verbale e, qualora non sianvi osservazioni da parte del testimonio, del sottufficiale incolpato o dei membri della Commissione, ordinerà al testimonio di ritirarsi nel locale a tal uopo destinato.

§ 129. Qualora durante la seduta o dall'andamento dell'inchiesta risultasse la convenienza di udire persone non chiamate a deporre dinanzi la Commissione, ovvero di esaminare nuovi documenti, il presidente, provvederà valendosi della sua facoltà discrezionale e potrà, ove occorra, sospendere per un certo tempo la seduta, giammai però rinviarla.

§ 130. Sentiti i testimoni e, in caso di dubbio, incertezza, contestazioni o deposizioni testimoniali contradittorie, fatti gli opportuni confronti, il presidente invita il sottufficiale, sottoposto alla Commissione, a porgere verbalmente le proprie giustificazioni.

§ 131. Il presidente consulta quindi i membri della Commissione per sapere se sono sufficientemente edotti dei fatti sui quali debbono deliberare; nel caso affermativo, fa dar lettura del verbale delle giustificazioni addotte dal sottufficiale e quindi, se non vi sono osservazioni, ordina a questo di ritirarsi e congeda le persone chiamate a testimoniare; in caso contrario continua l'esame.

§ 132. Terminata l'inchiesta e ritiratosi il sottufficiale, il presidente pone successivamente ai voti i quesiti formulati dal comandante della divisione e contenuti nell'ordine di nomina e convocazione della Commissione.

I membri della Commissione votano per ordine inverso di anzianità su ciascuno dei quesiti proposti.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto.

§ 133. La Commissione procederà con lo stesso ordine ad altrettante votazioni separate quanti sono i quesiti sui quali è chiamata ad esprimere il parere.

Così pure, trattandosi di più militari sottoposti a Commissione di disciplina, perchè responsabili di una medesima mancanza, la Commissione dovrà fare tante votazioni distinte quanti sono i giudicabili.

§ 134. Quando per la retrocessione di uno stesso sottufficiale siano stati posti più quesiti, non si procederà ad ulteriori votazioni sui quesiti seguenti, dopo che siasi ottenuta una votazione affermativa su un quesito precedente.

§ 135. Nel caso in cui il quesito per la retrocessione non abbia ottenuto una votazione affermativa, non si procederà a votazione sul quesito subordinato del trasferimento alle compagnie di disciplina.

§ 136. La Commissione non potrà deliberare sopra nessun'altra questione, all'infuori di quelle formulate dall'ordine del comandante della divisione militare.

§ 137. Qualora durante il procedimento dell'inchiesta venissero in luce fatti e circostanze per i quali la mancanza commessa dal sottufficiale assumesse il carattere di reato, il presidente, udito il parere dei membri della Commissione, sospende ogni deliberazione e fa iscrivere nel processo verbale che la Commissione, ritenendo che l'operato del sottufficiale costituisca reato, si astiene dall'emettere in proposito qualsiasi giudizio.

Se però le autorità militari cui è rimesso il verbale non accedono a questo parere, ne riferiscono al Ministero della guerra, proponendo la nomina e la convocazione di una nuova Commissione di disciplina.

§ 138. La deliberazione dovrà essere sempre pronunciata seduta stante.

Il parere della maggioranza costituisce il parere della Commissione.

§ 139. Il verbale della Commissione (conforme al modello n. V, allegato al presente regolamento), compilato in duplice copia dal segretario, è firmato seduta stante dai componenti la Commissione ed insieme a tutti i documenti consegnato dal presidente al comandante del corpo, o (trattandosi di Commissione divisionale) al comandante della divisione che convocò la Commissione.

Firmato il verbale, il presidente dichiara sciolta la Commissione di disciplina.

§ 140. Qualunque sia il parere emesso dalla Commissione, il comandante del corpo o della divisione spedisce, gerarchicamente, uno dei verbali della Commissione, insieme con tutti i documenti relativi, al comandante del corpo d'armata, il quale ne fa poi sollecitamente l'invio al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa).

§ 141. I comandanti di brigata, di divisione e di corpo d'armata dovranno apporre il loro parere motivato sotto ai verbali delle Commissioni di disciplina.

§ 142. Il ministro della guerra, esaminati gli atti della Commissione, decide, sia decretando la retrocessione del sottufficiale, sia infliggendoli una punizione disciplinare, sia prendendo quella determinazione che stimi conveniente.

§ 143. Il parere della Commissione di disciplina non potrà essere in nessun caso modificato dal ministro della guerra che in favore del sottufficiale.

§ 144. Qualora nella mancanza, per cui è stato sottoposto a Commissione di disciplina il sottufficiale, siano implicati anche militari di altro grado, la sorte di questi, quantunque non sottoposti a Commissione, deve essere decisa dal ministro della guerra.

§ 145. Solo il ministro della guerra è competente, sia a conoscere della validità del procedimento disciplinare e quindi a dichiararne la nullità per vizio di forma, sia ad ordinare la convocazione di una nuova Commissione od a prendere qualsivoglia altro provvedimento venga riconosciuto opportuno.

SEZIONE VII.

Eseguimento della retrocessione.

§ 146. Delle formalità di eseguimento della retrocessione di un sottufficiale è incaricato il comandante del battaglione al quale il sottufficiale appartiene. Trattandosi di sottufficiali appartenenti allo stato maggiore od al deposito, ovvero ad una compagnia di sanità o di sussistenza, o ad un istituto o stabilimento militare la retrocessione sarà eseguita da un ufficiale, possibilmente superiore, appositamente delegato dal comandante del corpo.

§ 147. La retrocessione è annunziata all'ordine del giorno ed è eseguita in una sala chiusa dove, per cura dell'aiutante maggiore e nell'ora fissata dal comandante del corpo, saranno riuniti tutti i sottufficiali presenti al corpo o distaccamento nella tenuta prescritta per la giornata.

Saranno pure presenti tutti gli ufficiali del battaglione, stato maggiore, deposito od altro minore reparto di truppa cui appartiene il sottufficiale da retrocedere, il quale, allorquando l'ufficiale superiore ordinerà che venga introdotto, si presenterà disarmato, senza distintivi ed a capo scoperto, accompagnato: se maresciallo, dall'aiutante maggiore in 2° di settimana o in mancanza di questo, da altro ufficiale subalterno del riparto; se sottufficiale d'altro grado, dal maresciallo di settimana o da altro sottufficiale espressamente comandato.

Dato dall'aiutante maggiore il comando di attenti, l'ufficiale incaricato della retrocessione leggerà la copia del decreto col quale si ordina di retrocedere il sottufficiale e quindi pronuncierà la seguente formula; D'ordine di S. E. il Ministero della guerra il (grado, cognome e nome) è retrocesso dal grado.

§. 148. Nel caso di matrimonio contratto senza autorizzazione la retrocessione è semplicemente annunziata all'ordine del giorno e non hanno luogo le formalità prescritte dai paragrafi precedenti.

SEZIONE VIII.

Disposizioni speciali relative ai sottufficiali retrocessi o rimossi dal grado.

§ 149. Il sottufficiale, retrocesso o rimosso dal grado durante la ferma di sottufficiale, è trattenuto alle armi fino al termine della ferma stessa, salva a lui la facoltà di chiederne la commutazione in quella che sarebbegli spettata per fatto di leva e salvo il diritto all'invio in congedo per anticipazione che possa competergli per altro titolo a senso delle disposizioni in vigore.

Il sottufficiale che abbia ultimata la ferma e che incorra nella retrocessione o nella rimozione dal grado, senza dovere essere trasferito alle compagnie di disciplina di punizione od essere detenuto in luogo di pena, viene prosciolto dal servizio ed immediatamente inviato in congedo illimitato.

A tal uopo le relative operazioni di congedamento debbono essere fatte prima dell'eseguimento della retrocessione.

SEZIONE IX.

Retrocessione dal grado di sottufficiali in congedo.

§ 150. Ogniqualvolta un'autorità militare venga a conoscenza che un sottufficiale in congedo illimitato abbia commesso un'azione disdicevole od indecorosa o contraria al carattere del suo grado od ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle libertà guarentite dallo statuto, ancorchè questa azione sia colpita dalla legge con pena che non importi la perdita del grado, ne informerà gerarchicamente il ministro della guerra, affinchè esamini se il colpevole possa ritenersi ancora meritevole di conservare il grado, o se debba essere sottoposto a giudizio disciplinare.

§ 151. Se però il fatto di cui è accusato il sottufficiale in congedo costituisce soltanto una mancanza di disciplina, non si prenderanno provvedimenti, non essendo il sottufficiale in congedo soggetto a disciplina.

§ 152. Il ministro della guerra, ordinando la convocazione di una Commissione di disciplina per accertare se il sottufficiale debba essere retrocesso dal grado, formulerà il quesito sul quale detta Commissione dovrà deliberare, e designerà il corpo o distaccamento presso il quale dovrà essere convocata e riunita.

§ 153. La Commissione procede con norme analoghe a quelle date ai §§ 115 e seguenti.

§ 154. Il comandante del corpo o distaccamento, presso cui deve convocarsi una Commissione di disciplina per giudicare un sottufficiale in congedo illimitato, partecipa, per mezzo dell'arma dei RR. carabinieri, al sottufficiale l'ordine di convocazione, invitandolo a presentarsi e disponendo, ove occorra, perchè egli sia provveduto dei necessari mezzi di viaggio.

Qualora il sottufficiale non si presenti, nè faccia constare di legittimo impedimento, la Commissione delibererà nonostante l'assenza di lui facendone menzione nel processo verbale.

§ 155. La decisione finale spetta al ministro della guerra, al quale debbono però rimettersi per via gerarchica tutti gli atti.

Dell'avvenuta retrocessione sarà fatta menzione sul foglio di congedo, che all'uopo sarà ritirato e poi riconsegnato al titolare per cura del comandante del deposito o del distretto da cui egli dipende.

CAPITOLO VIII.

Della perdita del grado in seguito a condanna

—

§ 156. Importano di pien diritto la perdita del grado pel sottufficiale le condanne:

a) ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni;

b) a qualunque pena per i delitti previsti dal Codice penale comune: libro II, titoli I, III (capi I e IX), IV (capi III e IV), V (capi II e III, articoli 252 e 253), VI (capi I, II e III), VII (capi I e II), VIII (capo I, articoli 331, 332, 333, 335 e 337, III articoli 345, 346 e 347), X (capi I, II, III, IV, V e VI) e del Codice di commercio libro III, titolo VIII (capi I e II, articoli 862, 863, 864 primo comma, 865 e 866);

c) per qualsiasi delitto ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

§ 157. Incorrono parimente nella perdita del grado i sottufficiali in congedo illimitato che, avendo assunto servizio come guardia di finanza o di pubblica sicurezza o carceraria, siano stati condannati al carcere o alla reclusione militare, o siano stati trasferiti nelle compagnie di disciplina di punizione.

§ 158. Spetta al ministro della guerra dichiarare la perdita del grado; e però ogniqualvolta i comandanti di corpo o di deposito abbiano notizie di condanne di sottufficiali, così in servizio come in congedo, trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) copia della relativa sentenza e del foglio matricolare e caratteristico.

§ 159. Se la condanna non implichi per sè stessa la perdita del grado secondo il § 156, il ministro della guerra, procuratisi i dati opportuni, potrà, secondo i casi, ordinare la convocazione di una Commissione di disciplina, per fare esaminare se il sottufficiale sia ancora meritevole di conservare un grado nell'esercito, ed all'uopo formulerà il relativo quesito su cui essa dovrà pronunciarsi.

§ 160. Spetta al comando degli stabilimenti militari di pena di informare il Ministero dei casi previsti dal § 157 e di provocarne la dichiarazione di perdita del grado per il sottufficiale.

CAPITOLO IX.

Disposizioni amministrative

§ 161. Le indennità stabilite dall'art. 9 della legge 19 luglio 1906, n. 372, vengono ammesse a pagamento dopo la cessazione del servizio.

I sottufficiali rimossi o condannati a pena che importi la perdita del grado, non hanno diritto alle indennità stabilite dall'art. 9, ora citato, ma conservano quelle a cui avessero diritto acquisito a 1° gennaio 1907.

Le domande per il pagamento delle indennità, che spettino ai sottufficiali nei vari casi, devono essere dai corpi rimesse al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) il giorno successivo a quello in cui si è verificato il diritto al conseguimento della indennità rispettiva.

La decorrenza, la cessazione temporanea o definitiva degli assegni, dei supplementi e delle indennità, i modi di pagamento e la sospensione del pagamento sono regolati da disposizioni speciali.

CAPITOLO X.

Disposizioni transitorie

§ 162. I sottufficiali che al 1° gennaio 1907 dovevano ancora compiere gli obblighi di servizio dipendenti dalla prima ferma di sottufficiale cadono sotto l'impero della legge 19 luglio 1906, numero 372, senza che possano optare per la legge precedente.

§ 163. I sottufficiali raffermati con soprassoldo alla data del 31 dicembre 1906, i quali intendano approfittare delle concessioni fatte dall'art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 372, conserveranno il grado attuale col trattamento stabilito dal testo unico 30 novembre 1902, modificato con leggi 2 giugno 1904 e 25 maggio 1905, e dal relativo regolamento, per quanto si riferisce alle rafferme ed ai diritti ad esse inerenti, nonchè ai limiti massimi di servizio e di età.

Essi potranno peraltro optare per il trattamento della legge 19 luglio 1906, conservando i vantaggi sanciti dall'art. 15 della legge medesima.

L'opzione dovrà essere fatta entro i primi tre mesi del 1907 dinanzi al Consiglio d'amministrazione ed il sottufficiale dovrà, seduta stante, sottoscrivere in duplice originale un atto conforme al modello n. VII. Il Consiglio d'amministrazione potrà essere quello del corpo, permanente o di reggimento, od altro appositamente delegato.

§ 164. In attesa dell'opzione, la legge 19 luglio 1906 sarà provvisoriamente applicata a tutti i sottufficiali, eccettuati i raffermati con premio e quelli che alla data del 1° gennaio 1907 avessero in corso la rafferma triennale con soprassoldo od una delle rafferme annuali di cui al 1° alinea dell'art. 5 del testo unico.

I sottufficiali stessi, nel frattempo, pur essendo ammessi al godimento degli aumenti triennali di cui all'art. 7 della legge, conserveranno il grado da essi posseduto coi relativi assegni.

Coloro che entro il termine prescritto non optassero per la nuova legge, saranno ammessi, se meritevoli, a rafferma con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Per le differenze di assegni che potranno risultare, sarà fatto il ragguaglio alla scadenza del 1° trimestre del 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
VIGANÒ.

Allegato A.

Condizioni cui debbono rispondere i sottufficiali che aspirano alla nomina a capo operaio presso i laboratorî reggimentali d'artiglieria da campagna, a cavallo, e da montagna.

Oltre ai requisiti inerenti alla loro qualità di sottufficiali, debbono dar prova di possedere anche i seguenti:

a) sapere eseguire con molta maestria un lavoro di alquanto difficile esecuzione da aggiustatore, o da falegname, o da fucinatore, o da tornitore in metalli (a scelta degli aspiranti);

b) nelle specialità non prescelte dal candidato, avere qualche attitudine di pratica esecuzione di un lavoro semplice;

c) saper interpretare facilmente qualunque disegno del materiale d'artiglieria ed essere in grado di copiare un disegno rappresentante qualche parte semplice variandone la scala, nonchè di rilevare dal vero, con uno schizzo a mano libera, quotato, un pezzo di forme elementari;

d) saper giudicare quali riparazioni occorrono ad un affusto o ad un carro deteriorato e dirigerne l'esecuzione;

e) avere conoscenza pratica sui legnami e sui metalli, nonchè qualche nozione teorica dei cuoiami, tele, grassumi e delle materie coloranti ordinariamente impiegati nella costruzione, nella riparazione e nella manutenzione del materiale di artiglieria;

f) essere in grado di dirigere le operazioni che si compiono intorno alle munizioni ed agli artifizi da guerra, come: spalmatura e caricamento di proiettili, applicazione di spolette ed inneschi, composizione ed imballaggio di cartocci, allestimento di castagnole, modo di fare esplodere proietti non scoppiati e simili;

g) saper fare eseguire alle bocche da fuoco le riparazioni che, a norma dei vigenti regolamenti, debbono compiersi presso i reggimenti;

h) conoscere bene le norme regolamentari principali per la riparazione, manutenzione e conservazione degli affusti, carreggio, accessorî di batteria e quelle per le bocche da fuoco, proiettili ed artifizi da guerra.

Allegato B.

Programmi di esami e di esperimenti per la nomina a capo operaio dei laboratorî reggimentali d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

Programma n. 1.

Esecuzione pratica del lavoro di saggio nella specialità prescelta.

Specialità aggiustatore. — Limare, aggiustare ed ultimare con molta maestria una parte di materiale che abbia una certa difficoltà di esecuzione.

Specialità falegname. — Lavorare e connettere le parti componenti un coperchio di cofano, una cassetta gentile, un quarta-

buono, una ruota od altro simile oggetto, ed ultimarlo con molta maestria.

Specialità fucinatore. — Fucinare con molta maestria una parte qualunque di affusto o di carreggio, anche semplice, purchè richieda almeno una bollitura, ricevendo il ferro in verghe.

Specialità tornitore in metalli. — Tornire con molta maestria una vite a pane rettangolare ricevendola fucinata.

Per le specialità non prescelte la Commissione ha facoltà di fare eseguire al candidato un lavoro di facile esecuzione.

Programma n. 2.

Nozioni di disegno.

1. Copiare una figura di disegno rappresentante una parte semplice del materiale d'artiglieria, variandone la scala.

2. Rilevare dal vero con uno schizzo a mano libera, quotato, una parte semplice del materiale d'artiglieria.

3. Analizzare ed indicare con chiarezza le varie parti rappresentate da un disegno geometrico complesso di un materiale qualunque di artiglieria da campagna, e descrivere quindi le varie operazioni e lavorazioni occorrenti per l'allestimento delle parti stesse, in modo da dimostrare l'attitudine pratica del candidato anche nelle specialità diverse da quella per cui ha optato per l'esperimento di cui al programma n. 1.

Programma n. 3.

Direzione pratica dei lavori.

1. Visitare un affusto, o un cannone da campagna, od un carro deteriorati e redigere la nota delle riparazioni occorrenti indicandone la spesa presuntiva nonchè la quantità e qualità delle principali materie prime necessarie.

2. Dirigere praticamente una squadra di operai nei lavori di riparazione di un affusto o di un carro, o di una ruota, ecc.

Programma n. 4.

Nozioni speciali.

1. Caratteri distintivi delle varie essenze di legnami da costruzione (specialmente del faggio, leccio, frassino, abete, larice, noce, olmo, pioppo e quercia) — loro vizi e difetti che li rendono inadatti ai lavori — impiego proprio delle varie essenze in relazione alle *prescrizioni dei sunti descrittivi* del materiale d'artiglieria.

2. Caratteri distintivi dei metalli (specialmente delle varie qualità di ferro, acciaio e ghisa) — trattamento di lavorazione più appropriato a seconda delle varie qualità e impiego più razionale dei medesimi — difetti del ferro, dell'acciaio e della ghisa che consigliano l'esclusione del loro impiego e modo pratico di porli in evidenza.

3. Caratteri distintivi del bronzo, ottone, rame, stagno e zinco — loro impiego.

4. Tempera degli acciai — vari metodi e vari gradi di tempera.

5. Nozioni sommarie sulle principali qualità dei cuoiami e delle tele (cuoio suola, cuoio naturale, pelle di vacchetta per mantice, cuoio nero, cuoio mascherecccio, cuoio bufalo, tela grezza, tela di Olona e di Roano) — loro distinzione ed impiego.

6. Conoscenza delle principali disposizioni regolamentari circa la resistenza e la formazione delle funi — distinzione tra funi di canapa e funi di ralinga.

Programma n. 5.

1. *Esplosivi ed artifizi da guerra.* — Capo I e II della parte I, capo I e IV della parte IV e capo I e III della parte V dell'istruzione sulle munizioni.

2. *Nomenclatura, riparazione, manutenzione e conservazione del materiale d'artiglieria da campagna.*

3. *Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.*

Disposizioni contenute nei §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 297, 298, 299, 312, 313, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 338, 339, 413, 414, 415, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, dell'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, nonchè tutte quelle degli allegati *A*, *B*, *C* e *D* della stessa istruzione per la parte riflettente la conservazione, manutenzione e riparazione delle bocche da fuoco e loro parti, affusti, carreggio, munizioni ed artifizi da guerra in uso presso i reggimenti d'artiglieria da campagna.

Specchio indicante le norme da seguire negli esami ed esperimenti per la nomina a capo operaio dei laboratori reggimentali d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

Indicazione del programma	Se pratico, orale o scritto	Durata	Annotazioni
Programma n. 1	Pratico	Da stabilirsi dalla Commissione	Ai candidati saranno dati tutti gli strumenti necessari e per la specialità fucinatore sarà concesso anche l'uso di un battimazza.
Programma n. 2	Scritto Orale	Ore 6 Minuti 15	
Programma n. 3	Pratico Scritto	Da stabilirsi dalla Commissione Ore 4	Gli esaminandi potranno far uso di prontuari stampati.
Programma n. 4	Orale	Minuti 30	
Programma n. 5	Orale	Minuti 30	

Allegato C.

Condizioni cui debbono rispondere i sottufficiali che aspirano alla nomina a capo operaio presso i laboratori di riparazione dei reggimenti del genio.

Oltre ai requisiti inerenti alla loro qualità di sottufficiali, debbono dar prova di possedere anche i seguenti:

a) saper eseguire con maestria un lavoro da aggiustatore, o da falegname, o da fucinatore, o da tornitore in metalli (a scelta degli aspiranti);

b) nelle specialità non prescelte dal candidato, avere qualche attitudine di pratica esecuzione di un lavoro semplice;

c) sapere interpretare facilmente qualunque disegno del materiale del genio ed essere in grado di copiare un disegno rappresentante qualche parte semplice, variandone la scala, nonchè di rilevare dal vero con schizzo a mano libera, quotato, un oggetto di forme elementari;

d) saper giudicare quali riparazioni occorrano ad un carro deteriorato e dirigerne l'esecuzione;

e) aver conoscenza pratica sui legnami e sui metalli, nonchè qualche nozione teorica di cuoiami, tele, grassumi, e delle materie coloranti ordinariamente impiegate nella costruzione, nella riparazione e nella manutenzione del materiale del genio;

f) conoscere bene le norme regolamentari principali per la riparazione, manutenzione e conservazione del carreggio e dei materiali del genio.

Allegato D.

Programmi di esami e di esperimenti per la nomina a capo operaio dei laboratorî di riparazione presso i reggimenti del genio.

Programma n. 1.

Esecuzione pratica del lavoro di saggio nella specialità prescelta.

Specialità aggiustatore. — Limare, aggiustare ed ultimare con maestria una parte di macchina o di materiale che abbia una certa difficoltà di esecuzione.

Specialità falegname. — Lavorare e connettere una parte di legno di carro o materiale che presenti una certa difficoltà di esecuzione ed ultimarlo con maestria.

Specialità fucinatore. — Fucinare con maestria una parte qualunque di carreggio o materiale, anche semplice, purchè richieda almeno una bollitura, ricevendo il ferro in verghe.

Specialità tornitore in metalli. — Tornire con maestria una vite a pane rettangolare, ricevendola fucinata.

Per le specialità non prescelte la Commissione ha facoltà di far eseguire al candidato un lavoro di facile esecuzione.

Programma n. 2.

Nozioni di disegno.

1. Copiare una figura di disegno rappresentante una parte semplice del materiale del genio variandone la scala.

2. Rilevare dal vero con uno schizzo a mano libera, quotato, aunparte semplice del materiale del genio.

3. Analizzare ed indicare con chiarezza le varie parti rappresentate da un disegno geometrico di un materiale del genio, e descrivere quindi le varie operazioni e lavorazioni occorrenti per l'allestimento delle parti principali, in modo da dimostrare l'attitudine pratica del candidato anche nelle specialità diverse da quella per cui ha optato per l'esperimento di cui al programma n. 1.

Programma n. 3.

Direzione pratica dei lavori.

1. Visitare un carro od altro materiale deteriorato scelto fra quello che viene usualmente riparato nel laboratorio e redigere la nota delle riparazioni occorrenti, indicandone le spesa presuntiva nonchè la quantità e qualità delle principali materie prime necessarie.

2. Dirigere praticamente una squadra di operai nei lavori di riparazione di un carro, od altro materiale come sopra indicato.

Programma n. 4.

Nozioni speciali.

1. Caratteri distintivi delle varie essenze di legnami da costruzioni (specialmente del faggio, leccio, frassino, abete, larice, noce, olmo, pioppo e quercia) — loro vizi e difetti che li rendono inadatti ai lavori — impiego proprio delle varie essenze in relazione alle prescrizioni dei sunti descrittivi del materiale del genio.

2. Caratteri distintivi dei metalli (specialmente delle varie qualità di ferro, di acciaio e ghisa) — trattamento di lavorazione più appropriato a seconda delle varie qualità e impiego più razionale dei medesimi — difetti del ferro, dell'acciaio e della ghisa che consigliano l'esclusione del loro impiego e modo pratico di porli in evidenza.

3. Caratteri distintivi del bronzo, ottone, rame, stagno e zinco — loro impiego.

4. Tempra degli acciai — vari metodi e vari gradi di tempera.

5. Nozioni sommarie sulle principali qualità dei cuoiami e delle tele (cuoio suola, cuoio naturale, pelle di vacchetta per mantice, cuoio nero, cuoio mascherecio, cuoio bufalo, tela grezza, tela di Olona, ecc.) — loro distinzione ed impiego.

6. Conoscenza delle principali disposizioni regolamentari circa la resistenza e la formazione delle funi — distinzioni fra funi di canapa e funi di ralinga.

Programma n. 5.

Riparazione, manutenzione e conservazione del materiale del genio.

Disposizioni contenute nei §§ 1, 2, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 56, 57, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 419, 420 dell'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria 26 aprile 1892, nonchè tutte quelle degli allegati *A*, *B*, *C* e *D* della stessa istruzione per la parte riflettente la conservazione, manutenzione e riparazione del carreggio ed accessorî di uso comune sia dei reggimenti di artiglieria, sia di quelli del genio.

Specchio indicante le norme da seguire negli esami ed esperimenti per la nomina a capo operaio dei laboratorî reggimentali del genio.

Indicazione del programma	Se pratico, orale o scritto	Durata	Annotazioni
Programma n. 1	Pratico	Da stabilirsi dalla Commissione	Ai candidati saranno dati tutti gli strumenti necessari e per la specialità fucinatore sarà concesso anche l'uso di un battimazza.
Programma n. 2	Scritto Orale	Ore 4 Minuti 15	
Programma n. 3	Pratico Scritto	Da stabilirsi dalla Commissione Ore 4	Gli esaminandi potranno far uso di prontuari stampati.
Programma n. 4	Orale	Minuti 30	
Programma n. 5	Orale	Minuti 30	

Modello n. I.
§ 2 del regolamento
sullo stato dei sottufficiali

REGIO ESERCITO ITALIANO

Il (1)

Visto l'articolo 3 della legge 19 luglio 1906, n. 372, promuove il (2). . . . .
nel (3). . . . .
(4). . . . .
al grado di (5) . . . .
(6) . . . .
(7) . . . .
. . . . addì (8) . . . . . .19 . . .

(1) Comandante, direttore del ... (corpo d'armata, corpo, istituto, stabilimento, ecc.)
(2) Grado.
(3) Corpo a cui appartiene il sottufficiale.
(4) Cognome e nome.
(5) Grado a cui è promosso.
(6) Il comandante del corpo d'armata del reggimento o direttore del corpo.
(7) Firma e bollo d'ufficio.
(8) Data.

Modello n. II.
§ 6 del regolamento
sullo stato dei sottufficiali

(1) . . . .

ATTO DI CONSENSO

del (2). . . . .

per assumere la ferma di sottufficiale

L'anno millenovecento . . . . addì . . . . in . . . . avanti al Consiglio d'amministrazione di questo corpo il (2) . . . . al n. . . . . di matricola, ha dichiarato essere sua volontà di cambiare l'attuale sua ferma in quella prescritta dall'art. 1 della legge 3 luglio 1902, n. 266, allo scopo di ottenere la promozione al grado di sergente.

Vista tale dichiarazione e vista la deliberazione della Commissione di avanzamento colla quale viene dichiarato promovibile a detto grado il (2). . . . .
il Consiglio ha ammesso, come ammette, il medesimo alla ferma di sottufficiale a senso del § 6 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Datagli lettura del presente atto, il (2). . . . . si è qui con noi sottoscritto.

Il (3) . . . .
(Firma del militare)

I membri del Consiglio d'amministrazione.

(1) Corpo.
(2) Grado, cognome e nome.
(3) Grado.

Modello n. III. *(Da trascriversi a mano).*
§ 95 del regolamento
sullo stato dei sottufficiali

(1) . . . . . .

REGISTRO DI TURNO
per le commissioni di disciplina

Grado	Cognome e nome	DATA del servizio prestato quali membri di una Commissione di disciplina					

(1) Corpo.

Modello n. IV. *(Da trascriversi a mano).*
§ 114 del regolamento
sullo stato dei sottufficiali

(1). . . . .

Ordine di nomina e di convocazione di una Commissione reggimentale di disciplina

Il (2) . . . .
d'ordine del comandante della divisione militare territoriale di (3) . . . . determina:

1. È nominata una Commissione di disciplina composta dei seguenti ufficiali, comandati per turno d'anzianità o secondo i §§ 91, 92, 94, 95 e 96 del regolamento sullo stato dei sottufficiali:

Tenente colonnello (o maggiore) (4) . . . . | *presidente*
Capitano . . . . (4) . . . . }
Id. . . . . (4) . . . . } *membri*
Tenente (o sottotenente) . . . (4) . . . . }
Id. . . . . (4) . . . . | *membro e segret.*

2. La Commissione è convocata per esprimere il suo avviso su seguent quesit contenut nell'ordine del (3) . . .
. . . .
(5) . . . .
. . . .

3. La Commissione si riunirà nel giorno che sarà fissato dal presidente nel (6) . . . .
. . . .
. . . addì . . . 19 . .
Il (2) . . . .
(7). . . . .

(1) Corpo.
(2) Comandante, direttore del (indicare il corpo o lo stabilimento).
(3) Sede e numero della divisione. Nei casi previsti dai §§ 88, 100, 145, 152 e 159 del regolamento, dirà invece, secondo che occorrerà, comandante del . . . . corpo d'armata, comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, ministro della guerra.
(4) Cognome e nome.
(5) Quesito.
(6) Locale.
(7) Firma.

Modello n. V. (*Da trascriversi a mano*)
§ 139 del regolamento
sullo stato dei sottufficiali

(1) . . . .

PROCESSO VERBALE
della seduta della Commissione di disciplina relativa a (2) . . . .

L'anno millenovecento . . . . . addì . . . . del mese di . . . . nominata e convocata dal comandante del corpo d'ordine del comandante della divisione militare territoriale di (3) . . . . si è riunita in . . . . nel . . . . la Commissione di disciplina composta dei seguenti ufficiali:

. . . . | *presidente*
. . . .
. . . . } *membri*
. . . .
. . . . | *membro e segretario,*

i quali, interpellati dal presidente hanno dichiarato di non appartenere a nessuna delle categorie di persone indicate dal § 91 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, del quale il presidente ha dato lettura.

Aperta la seduta e introdotto il (2) . . . . il segretario dà lettura dei seguenti documenti:

1° Ordine del comandante della divisione di . . . .

2° Ordine di nomina o di convocazione del comandante del corpo;

3° . . . .

4° . . . .

5° . . . .

. . . .
. . . .
. . . .

. . . Rapporto del comandante della compagnia sulla condotta in genere del sottufficiale . . . .

. . . Copia del foglio matricolare e caratteristico n. 59 del sottufficiale.

. . . Copia del foglio caratteristico n. 901 del sottufficiale.

I quali documenti, controfirmati dal presidente e dal segretario si annettono al presente verbale in numero di . . . .

Terminata questa lettura, il presidente dichiara che: (4) . . .
. . . .
. . . .
. . . .

e che quindi le persone chiamate a testimoniare innanzi alla Commissione sono le sottoindicate e verranno introdotte nell'ordine seguente da lui fissato:

1° . . . .

2° . . . .

3° . . . .

4° . . . .

. . . .
. . . .
. . . .

Avverte infine i membri della Commissione ed il (5) . . . . . che soltanto per mezzo suo i testimoni potranno essere interrogati e che perciò dovranno rivolgersi a lui per qualsiasi domanda intendano fare.

(1) Corpo.

(2) Grado, cognome e nome.

(3) Sede e numero della divisione. Nei casi previsti dai §§ 88, 100, 145, 152 e 159 del regolamento, si dirà invece, secondo che occorrerà, comandante del . . . . corpo d'armata, comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, ministro della guerra.

(4) Dichiarazioni prescritte dal § 127 del regolamento.

(5) Grado, cognome e nome.

Si passa quindi all'esame dei testimoni e si introduce:

1° . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Letto il verbale della deposizione, non essendovi osservazioni da parte del sottufficiale e della Commissione, nè da parte del testimonio, questi viene fatto ritirare in un locale vicino, e si introduce:

2° . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Letto il verbale della deposizione, ecc. (come sopra) . . . . . .

Udite tutte le persone chiamate dinanzi la Commissione, il presidente chiede al (1) . . . . e ai membri della Commissione se desiderino che egli faccia altre interrogazioni alle medesime e dietro loro risposta . . . .

Invita poscia il (1) . . . . a porgere le sue giustificazioni.

Questi . . . .
. . . .
. . . .

Avendo quindi lo stesso sottufficiale dichiarato di non aver nulla di più ad aggiungere, il presidente consulta i membri della Commissione per sapere se siano sufficientemente edotti dei fatti sui quali debbono deliberare e, dietro risposta affermativa, dichiara terminata l'inchiesta, fa dar lettura del verbale delle giustificazioni al sottufficiale, e, non essendovi osservazioni, ordina a questo di ritirarsi e licenza i testimoni.

Il presidente propone quindi alla Commissione il quesito (o i quesiti) seguente, contenuto nell'ordine del comandante della divisione militare di (2) . . . .
. . . .
. . . .

Sopra tale quesito (o il 1°, il 2° . . . . quesito) . . . . . . ciascun ufficiale vota a scrutinio segreto in ordine inverso di anzianità.

Lo spoglio dello scrutinio presenta il risultato seguente:

Sì (ovvero *No*) all'unanimità (ovvero alla maggioranza di . . . voti contro . . . .) per il primo quesito.

Sì (ovvero *No*), ecc., per il secondo quesito (ove occorra).

Il presidente per conseguenza dichiara che per avviso della Commissione:

. . . .
. . . .
. . . .

Il presidente dichiara quindi sciolta la Commissione, previa lettura del presente verbale, redatto in duplice copia e firmato seduta stante.

La Commissione:

Il segretario *Il . . . Il capitano* *Il capitano*

Il presidente.

(1) Grado, cognome e nome.

(2) Sede e numero della divisione. Nei casi previsti dai §§ 88, 100, 145, 152 e 159 del regolamento, si dirà invece, secondo che occorrerà, comandante del . . . corpo d'armata, comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, ministro della guerra.

Modello n. **VI.**
§ 15 del regolamento
sullo stato dei sottufficiali.

N. 986 del cat.
(R. 1907).
N. ... di protocollo.

Al Ministero della guerra
(Direzione generale leve e truppa).
A . . . . li . . . . . . 19. .
Il comandante del . . . . .

(1) . . . .

SITUAZIONE NOMINATIVA GRADUALE E NUMERICA
dei sottufficiali effettivi al (1) . . . . . .
al 1° . . . . 19 . .

AVVERTENZE.

Il presente documento sarà trasmesso al Ministero entro i primi cinque giorni di gennaio, aprile, luglio e ottobre:

§ 1. Quadro *A*. — Nel ruolo d'anzianità i sottufficiali saranno distinti in due gruppi: nel primo saranno compresi quelli che abbiano optato per la legge 19 luglio 1906, n. 372, o ai quali questa sia senz'altro applicabile; nel secondo saranno compresi quelli che continuano il servizio col sistema delle rafferme. I sottufficiali raffermati con o senza premio saranno compresi nel primo gruppo, e nella colonna 12 (annotazioni) dovrà farsi cenno di tale loro qualità, con la data della scadenza del vincolo di servizio.

Anche per i raffermati con soprassoldo compresi nel secondo gruppo dovrà indicarsi alla colonna 12 la rafferma cui sono vincolati con la data della scadenza.

§ 2. In ciascun gruppo, i sottufficiali sono distinti per grado, a cominciare dal più elevato (maresciallo di reggimento). I raffermati con premio che conservano il grado di furiere maggiore ed i furieri maggiori che, pur avendo optato per la legge 19 luglio 1906, n. 372, non abbiano potuto ottenere la promozione a maresciallo, seguiranno nel primo gruppo i marescialli di compagnia e precederanno i sergenti maggiori.

§ 3. In ciascun grado i sottufficiali saranno disposti in ordine rigoroso d'anzianità, qualunque sia la carica che occupino, siano essi effettivamente in organico al corpo, o appartengano alla forza supplementare, o siano in soprannumero.

§ 4. Nelle situazioni saranno compresi anche i sergenti provenienti dagli allievi della scuola militare che, per difetto di posti disponibili nell'arma rispettiva, ovvero per non aver compiuto il 19° anno d'età, non possono conseguire la promozione a sottotenente ed i sergenti allievi ufficiali di complemento, ma nella colonna 12 (annotazioni) dovrà farsi cenno della loro qualità rispettiva (in attesa nom. sottot. o all. uff. di compl.).

§ 5. Gli istituti militari che, oltre al personale di governo, hanno sottufficiali allievi effettivi o comandati all'istituto, dovranno portare bensì questi ultimi nelle rispettive situazioni, ma in un terzo gruppo distinto dai sottufficiali di governo e con l'indicazione se siano effettivi o comandati.

§ 6. Per i sottufficiali riammessi in servizio dovranno indicarsi alla colonna 12 le date di congedamento e di seguente riammissione.

§ 7. Quadro *B*. — Nel riparto organico i sottufficiali devono essere raggruppati secondo le cariche ed i servizi cui sono adibiti.

Il raggruppamento dei sottufficiali per unità e per cariche, fatto secondo l'annesso esempio pratico, deve dimostrare se l'organico dei singoli reparti e delle cariche sia completo o se vi siano posti vacanti. Perciò, mentre nella colonna 1 dovranno sempre essere indicati tutti i gradi e le cariche esistenti in organico, i corrispondenti spazi nella colonna 2 saranno riempiti soltanto nel caso che vi sia il relativo titolare.

§ 8. Nell'enumerazione, precederanno i sottufficiali di maggiorità e quelli di battaglione saranno inscritti secondo il numero progressivo del battaglione cui sono addetti.

Seguiranno i sottufficiali di compagnia e, per ogni compagnia, disposta secondo il suo numero progressivo, saranno indicati, cominciando dal maresciallo, tutti i posti che vi sono in organico. Verranno successivamente sotto i rispettivi titoli i sottufficiali del deposito, quelli aventi cariche speciali nell'interno del corpo, quelli appartenenti alla forza supplementare ed infine, ove ve ne siano, quelli in soprannumero.

§ 9. Per i sottufficiali appartenenti alla forza supplementare del corpo, dovrà indicarsi, oltre la carica speciale, anche il comando, l'ufficio, lo stabilimento o la località a cui sono addetti.

I sottufficiali in soprannumero saranno inscritti secondo l'ordine cronologico in cui sono stati collocati in tale posizione e per essi si dovrà indicare il motivo e la disposizione che giustificano il provvedimento.

§ 10. In via transitoria, i furieri maggiori e furieri saranno indicati al posto da essi effettivamente occupato.

(1) *Corpo od istituto militare.*

A. — Ruolo d'anzianità.

Grado	COGNOME e NOME	Carica	Data di nascita			Se celibe od ammogliato	Distretto di leva	Data di presentazione alle armi	Data della nomina a sottufficiale	Data di promozione all'ultimo grado di sottufficiale	Anni e mesi di servizio		Ultima posizione alla data della presente situazione (presente, in licenza straordinaria, comandato od aggregato altrove) indicare ove e da quanto tempo	*Annotazioni*
			giorno	mese	anno						anni	mesi		
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10		11	12

B. — Riparto organico

1	2	1	2	1	2	1	2

RIEPILOGO numerico dei sottufficiali per anni di servizio

SOTTUFFICIALI			ANNI DI SERVIZIO																			
In organico	In soprannumero	Totale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	da 20 a 30	da 30 a 40

C. — SPECCHIO nominativo delle variazioni.

COGNOME e NOME	Grado	Data e specie della variazione
In aumento.		
In diminuzione.		
Variazioni diverse. (Promozioni, nomine a cariche speciali, autorizzazioni a contrarre matrimonio, concessioni di rafferme, ecc.).		

Esempio pratico per la compilazione del quadro B.

1	2	1	2
Sottufficiali di maggiorità.		*Sottufficiali con cariche speciali nell'interno del corpo.*	
Maresciallo di reggimento	.....	Sergente maggiore (o maresciallo di compagnia, di battaglione o di reggimento) maestro di scherma.	....
Id. 1° battaglione	.....	Sergente (o sergente maggiore, o maresciallo di compagnia, di battaglione o di reggimento) zappatore.	....
Id. 2° »	.....	Sergente (o sergente maggiore) d'armamento (o capo armaiuolo)	....
Id. 3° »	.....	Sergente (o sergente maggiore) portalettere	....
Sottufficiali di compagnia.		Sergente (o sergente maggiore) guardamagazzino (per i reggimenti alpini, artiglieria da montagna, del genio)	....
1ª compagnia.		Sergente (o sergente maggiore o maresciallo di compagnia, di battaglione o di reggimento) musicante (o capofanfara per i reggimenti di cavalleria)	....
Maresciallo di compagnia	.....	Sergente (o sergente maggiore) trombettiere	....
Sergente maggiore	.....	Sergente (o sergente maggiore) tamburino maggiore	....
Sergente (o sergente maggiore)	.....	(Per i corpi che abbiano altre cariche speciali, come guardabatteria, guardaselleria, ecc. ne segue l'indicazione).	
2ª compagnia.			
Maresciallo di compagnia	.....		
Sergente maggiore	.....		
Sergente (o sergente maggiore)	.....		
3ª compagnia.			
. . . .	.....		
(e così di seguito fino all'ultima compagnia).			
Sottufficiali del deposito.			
Maresciallo di battaglione	.....		
Sergente maggiore (o sergente)	.....		
Id.	.....		
Sergente maggiore (o sergente) di contabilità	.....		
Id.	.....		

1	2	1	2
Sottufficiali della forza supplementare. Sergente maggiore (o maresciallo di compagnia, di battaglione o di reggimento) portalettere (o addetto al comando del... corpo d'armata o della Divisione militare di..) ecc. ecc.	.....	*Sottufficiali in soprannumero.* Sergente (o sergente maggiore, o maresciallo, ecc. ecc.)	.... (indicare il motivo) (Foglio d'ordine, o dispaccio ministeriale n...... in data......
Sergente maggiore (o maresciallo, ecc. ecc.) guardaforte (indicare il forte) (e così di seguito per le varie cariche speciali fuori del corpo, i cui titolari sono ascritti alla forza supplementare del corpo)	.....		.... o foglio del comando del... corpo d'armata n.... in data...... ....).

Modello n. **VII.**
§ 163 del regolamento sullo stato dei sottufficiali

(1). . . . .

ATTO DI OPZIONE

del (2). . . . .

per il trattamento della legge 19 luglio n. 372

L'anno millenovecento . . . . addì. . . . . in . . . . . . avanti al Consiglio d'amministrazione di questo corpo (4) il . . . . al n. . . . . . di matricola ha dichiarato essere sua volontà di optare per il trattamento stabilito dalla legge 19 luglio 1906, n. 372, rinunciando in modo definitivo al sistema delle rafferme al quale è stato finora vincolato per effetto del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521 e modif. dalle leggi 2 giugno 1904, n. 217 e 25 maggio 1905, n. 211 e salvi gli eventuali diritti che gli spettassero in virtù della legge 19 luglio 1906, n. 372 succitata.

Vista tale dichiarazione, il Consiglio d'amministrazione ha ammesso, come ammette, il (2) . . . . a rimanere in servizio col trattamento stabilito dalla legge 19 luglio 1906 e dal corrispondente regolamento sullo stato dei sottufficiali, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Datagli lettura del presente atto, il (2) . . . . si è qui con noi sottoscritto.

Il (3) . . . .
(Firma del militare).

I membri del Consiglio d'amministrazione.

(1) Corpo.
(2) Grado, cognome e nome.
(3) Grado.
(4) In caso di delegazione, si aggiungeranno le parole: « delegato dal . . . . . . ».

Il numero 156 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni prese dal Consiglio provinciale di Modena il 27 novembre 1905; dal comune di Mirandola il 25 maggio e 6 settembre 1905; dal comune di Concordia il 20 maggio e 22 giugno 1905; dal comune di Suzzara il 21 maggio e 1° giugno 1905; dal comune di Moglia il 18 aprile ed il 21 maggio 1905; e dal comune di Gonzaga il 24 febbraio e 6 aprile 1906; deliberazioni tutte, debitamente vistate dalla autorità tutoria e dirette a promuovere la costruzione di una linea ferroviaria economica, a scartamento normale da Mirandola a Suzzara, e a riunirsi in consorzio a norma delle disposizioni della legge 29 giugno 1873, n. 1475, per ottenere la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'anzidetta ferrovia;

Visto lo schema dello statuto consortile, approvato dall'assemblea generale dei rappresentanti di detti enti nel giorno 5 marzo 1906, e successivamente modificato con le deliberazioni 11 giugno e 7 settembre 1906 dai rappresentanti medesimi;

Visto l'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561;

Ritenuto, che lo schema definitivo del proposto statuto, quale risulta dalle due deliberazioni dell'assemblea consorziale 11 giugno e 7 settembre 1906, risponde a quanto è prescritto dall'art. 7 della citata legge 29 giugno 1873, e non dà luogo ad osservazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato nei precisi termini e nella forma che risulta dall'unita copia che costituisce parte integrante del presente decreto, lo statuto del consorzio suddetto, deliberato nelle due sedute dell'11 e 7 settembre 1906, dai rappresentanti della provincia di Modena e dei comuni di Mirandola, Concordia, Suzzara, Gonzaga e Moglia, per ottenere la concessione della costruzione e dello esercizio di una ferrovia da Mirandola a Suzzara, rimanendo tuttavia impregiudicata ogni determinazione del Governo circa la detta concessione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO per il Consorzio della ferrovia Mirandola-Suzzara.

Art. 1.

La provincia di Modena, i comuni di Mirandola e Concordia della Provincia stessa, ed i comuni di Suzzara, Moglia e Gonzaga della provincia di Mantova - all'uopo autorizzati dalle deliberazioni 27 novembre 1905 del Consiglio provinciale di Modena, viste dalla R. prefettura il 31 dicembre successivo; 25 maggio e 6 settembre 1905 del comune di Mirandola e 20 maggio e 22 giugno 1905 del Consiglio comunale di Concordia, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 3 novembre susseguente (n. 9918);

21 maggio e 1° giugno 1905 del Consiglio comunale di Suzzara approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 21 luglio; 18 aprile e 21 maggio 1905 del Consiglio comunale di Moglia, pure approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 22 dicembre 1905; 24 febbraio e 6 aprile 1906 del Consiglio comunale di Gonzaga, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Mantova il 23 maggio 1906 - si costituiscono in Consorzio per ottenere la concessione della costruzione e dell' esercizio di una ferrovia di terzo tipo, economica, a scartamento normale, con servizio cumulativo, dalla stazione di Mirandola (Cividale), sulla linea Bologna-Verona, a quella di Suzzara, sull' altra linea Modena-Mantova, con allacciamento alla ferrovia economica Mirandola-Finale-Modena-Sassuolo, secondo il progetto tecnico redatto dall'ing. Agostino Tacchini il 1° agosto 1902 e la variante apportata al medesimo nel dicembre 1904.

Art. 2.

Il Consorzio intende di provvedere alla costruzione della ferrovia stessa:

a) colla sovvenzione governativa, da invocarsi a termini delle vigenti leggi nella misura di L. 5000 (cinquemila) al kilometro per 70 anni;

b) colle sovvenzioni annue e per 35 anni, già deliberate ed approvate, salva rispettiva rivalsa verso altri enti e finale liquidazione:
- dalla provincia di Modena, in L. 24,000;
- dal comune di Mirandola, in L. 6000;
- dal comune di Concordia, in L. 5000;
- dal comune di Suzzara, in L. 5000;
- dal comune di Moglia, in L. 4500;
- dal comune di Gonzaga, in L. 4500;

c) colle sovvenzioni degli altri enti interessati che, volontariamente o coattivamente, contribuiranno per disposizioni di legge.

Art. 3.

La sede del Consorzio è stabilita nella città di Modena, presso la Deputazione provinciale e la sua durata equivarrà e corrisponderà alla durata della concessione.

Art. 4.

Il Consorzio è retto dall'assemblea consorziale, costituita da 18 rappresentanti della provincia di Modena, dei comuni di Mirandola, Concordia, Suzzara, Gonzaga e Moglia compresa la Deputazione provinciale di Modena, quale ente, ed è amministrato da quest'ultima, quale Comitato permanente.

Art. 5.

I rappresentanti del Consorzio sono nominati a maggioranza di voti dai rispettivi Consigli, in numero di sette (7) dall' Amministrazione provinciale di Modena (essendo il presidente della Deputazione membro nato nel Consorzio) e di n. 2 da ciascuno dei Comuni consorziati; durano in carica per tre anni, sono rieleggibili e le loro funzioni sono gratuite.

Art. 6.

Qualora venissero ammessi a far parte del Consorzio altri enti con determinazione dei rispettivi loro contributi, il numero dei loro rappresentanti sarà ragguagliato ad uno per ogni L. 3,000 di contributo e per ogni frazione non inferiore alle L. 1,500, e l'assemblea consortile sarà aumentata del corrispondente numero di componenti.

Art. 7.

L'assemblea generale delibera:

1° Sulle modificazioni eventuali del presente statuto e sulla partecipazione al Consorzio di altri enti interessati.

2° Sull'atto di concessione e sui contratti di subconcessione della costruzione ed esercizio della linea ferroviaria, delegando, per la stipulazione dei medesimi, i suoi pieni poteri al presidente della Deputazione provinciale di Modena e a due membri del Consorzio.

Però nel caso che siasi effettuata la subconcessione, salvi sempre allo Stato i diritti di cui all'art. 284 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, i Comuni interessati, ove concorrano le condizioni volute dalla legge 29 marzo 1906, potranno esercitare il diritto di riscatto e l'assunzione diretta dell'esercizio a termini della legge medesima.

3° Sui provvedimenti proposti dalla stessa Deputazione provinciale di Modena e dei singoli componenti l'assemblea, purchè, peraltro non abbiano per effetto di variare le basi del Consorzio.

Art. 8.

La Deputazione, nella sua qualità di Comitato permanente, amministra il Consorzio nei modi determinati e provvede a tutti gli interessi ed atti dell'azienda consortile. Il suo presidente rappresenta legalmente il Consorzio in tutti gli affari anche giudiziari che riguardano il Consorzio, previa autorizzazione dell' assemblea.

Nelle assemblee consortili, ogni deputato provinciale avrà diritto d'intervenire con solo voto consultivo e nelle deliberazioni la Deputazione avrà diritto ad un solo voto che sarà espresso dal suo presidente.

Art. 9.

Il presidente della Deputazione potrà sempre ed in ogni caso delegare i suoi poteri ad altro deputato ed anche delegare speciali incarichi e mansioni ad altri rappresentanti dei Comuni consorziati.

Art. 10.

In quanto non sia diversamente disposto dal presente statuto, si osserveranno nelle adunanze le norme che sono prescritte dalla legge comunale e provinciale, relative a quelle dei Consigli comunali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Il numero 157 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppresso il posto di vice console di prima categoria presso il Nostro Consolato in Galatz con l'obbligo di tenere residenza in Constanza e con l'annuo assegno locale di lire ottomila.

Art. 2.

Presso il Nostro Consolato in Galatz è destinato un vice console di prima categoria con l'obbligo di tenere

residenza in Braila e con l'assegno locale annuo di lire ottomila.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° maggio 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0\[0, cioè: n. 960,101 d'inscrizione sui registri della direzione generale, per L. 35, al nome di Ravasio Giuseppe, Angelina, Giacomina, Giovanni, *Antonio*, *Teresa*, *Angelo*, *Alfredo* ed Antonietta fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Cadonati Felice, vedova Ravasio, domiciliati in Valtesse (Bergamo), con usufrutto vitalizio a favore di Cadonati Felice fu Giuseppe, vedova di Ravasio Antonio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ravasio Giuseppe, Angelina, Giacomina, Giovanni, *Clemente-Antonio*, *Teresa*, *Pietro-Angelo*, *Ultimo-Samuele*-Alfredo, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0\[0, cioè: n. 1,216,798 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 100, al nome di Crovetto Elisa moglie di Gerolamo Tiro; Aurelia moglie di Giovan Battista Nasi; Francesco, Natale, Lorenzo, Amalia moglie di Oreste Nasi; *Attilio* ed *Anna*, quest'ultimi due minori, sotto la patria potestà del padre Angelo, e prole nascitura da detto Angelo Crovetto e Dolci Margherita, coniugi, tutti eredi indivisi di Salvatore Barone fu Giovan Battista, domiciliati in Genova, con usufrutto congiuntamente ai coniugi Crovetto Angelo fu Antonio e Dolci Margherita fu Pietro, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Crovetto Elisa moglie di Gerolamo Tiro; Aurelia moglie di Giov. Battista Nasi; Francesco, Natale, Lorenzo, Amalia moglie di Oreste Nasi; *Angelo-Attilio-Ernesto* e *Maria-Anna-Adalgisa*, quest'ultimi due minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0\[0, cioè: n. 978,362 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 40 al nome di Liuzzo Campanella *Maria-Concetta*, *Lucia-Cristina*, Santi-Eduardo e Francesco-Luigi fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Maria Campanella di Luigi vedova Liuzzo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di *Concetta-Maria*, *Cristina-Lucia*, Santi-Eduardo e Francesco-Luigi fu Giuseppe, ecc. come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0\[0 cioè: n. 38,264 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 120 al nome di Marino *Vivona* Teresa *di* Vincenzo, nubile, domiciliata in Marsala (Trapani), venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marino *Sparla* Teresa *fu* Vincenzo, nubile, domiciliata in Marsala (Trapani), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0\[0, cioè: n. 1,259,391 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 100, al nome di Caserio *Margherita* fu *Gaspare*, nubile, domiciliata a Strambinello (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caserio *Olimpia-Filippina* fu *Giovanni*, nubile, domiciliata a Strambinello (Torino), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0\[0, cioè: n. 949,636 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 145, al nome di Bianchi Carlotta, Maria, Felice, *Faustina* e Teodolinda fu Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre Anderloni Rosolinda, detta anche Linda, domiciliati in Messina, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bianchi Carlotta, Maria, Felice, *Faustino* e Teodolinda fu Emilio, minori, ecc, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor ing. Musso Candido fu Bartolomeo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 215 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Cuneo, in data 11 gennaio 1907, in seguito alla presentazione per conversione di cinque certificati della rendita complessiva di L. 1650 cons. 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor ing. Musso Candido, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 22 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Ferrero Cesare fu Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1462 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia in Torino, in data 17 gennaio 1907, in seguito alla presentazione di 6 cartelle della rendita complessiva di L. 630, consolidato 5 0[0, agli effetti della conversione.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Ferrero Cesare fu Giuseppe i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 22 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il sig. Biscaretti Ermanno, quale capo della stanza di compensazione di Genova, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3313 statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia in Genova, in data 21 febbraio 1907, in seguito alla presentazione di 20 cartelle della rendita complessiva di L. 5000, consolidato 5 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Biscaretti Ermanno, nella suddetta sua qualità, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 22 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 aprile, in lire 100.17.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

22 aprile 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103.04 45	101.17 45	101.88 75
3 1/2 % *netto*.	102.17 71	100.42 71	101.09 56
3 % *lordo*....	70.00 —	68.80 —	69.85 56

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Quando avvenne la crisi ministeriale belga, parecchi giornali locali manifestarono le difficoltà che avrebbe incontrato una nuova combinazione, qualunque fosse, per costituirsi una maggioranza. Ora il *Daily Telegraph* dice che le difficoltà principali che si presentano a Re Leopoldo e al suo nuovo presidente del Consiglio, De Trooz, sono date dalla questione del Congo. La maggioranza della Camera è ostile alla politica coloniale del Re, e chiede che il Congo sia annesso al Belgio il più presto possibile: il Re invece e De Trooz, sono di opinione contraria.

Nei circoli bene informati si dice che Leopoldo cercherà di indurre la maggioranza a cessare dall'atteggiamento ostile che ha assunto. Il Re, per raggiungere questo intento, si vale della minaccia di lasciar libera la Francia nell'esercizio del suo diritto di opzione per l'acquisto del Congo.

Leopoldo andrà a Parigi la settimana prossima, ed avrà un colloquio con Fallières. Questo colloquio è quello a cui abbiamo accennato ieri, riportando una notizia dell'*Echo de Paris*, ed avrebbe appunto per scopo la eventuale cessione del Congo alla Francia.

Ora, circa alla verosimiglianza di questa notizia, che però noi abbiamo riferita con le più ampie riserve, la *Liberté* fa osservare che Re Leopoldo non ha diritto di disporre del Congo a suo piacimento e che la Francia non potrebbe far valere il suo diritto di prelazione, se non nel caso in cui il Belgio, con un voto formale del Parlamento, rifiutasse l'annessione della colonia.

***

Il Marocco va dimostrando viepiù la sua buona volontà di dare le chieste soddisfazioni alla Francia. Da Tangeri telegrafano che una lettera di Ben Siman, che è il ministro degli esteri marocchino, giunta ieri colà da Fez, contiene la risposta del Maghzen ai reclami presentati dalla Francia.

La lettera è lunghissima, molto confusa e non risponde nettamente ai reclami fatti, lascia però trasparire un vivo desiderio di entrare in una via di conciliazione. La lettera è stata inviata al ministro degli esteri di Francia, Pichon.

I delegati sceriffiani terranno oggi nel pomeriggio una conferenza col ministro di Francia sul contenuto della lettera del Maghzen.

Il *Temps* pubblica un'intervista con un personaggio molto competente in materia coloniale marocchina, sulla ripercussione che potrà avere l'occupazione francese di Ugida sul resto del Marocco.

Quel personaggio dichiara che i marocchini non sono affatto intimiditi e si preparano a rappresaglie. Ritiene perciò che sarebbe stato più efficace uno sbarco a Mazagan od a Mogador e l'imprigionamento del governatore di Marrakesch e si meraviglia che la Francia non abbia inviato un rappresentante ufficiale a Marrakesch.

La *Nuova Gazzetta di Zurigo* riferisce alcune dichiarazioni del colonnello svizzero Müller, ispettore della polizia internazionale al Marocco, che, come è noto, ha assunto da poco tempo le sue funzioni.

Il colonnello Müller dice che i due funzionari governativi di Tangeri, Mohamed el Torres e Mohamed el Mokri, già rappresentanti del Sultano alla conferenza di Algesiras, gli hanno prodotta buona impressione. Mohamed el Torres nel primo colloquio gli chiese se era vero che egli aveva rifiutato di recarsi a Tangeri prima che la sua nomina fosse stata confermata dalle autorità marocchine. Il colonnello Müller rispose affermativamente, aggiungendo che il Governo svizzero non lo avrebbe lasciato partire prima che fosse giunta quella sanzione. Mohamed el Torres parve molto soddisfatto di tale risposta.

Per ciò che concerne l'organizzazione del corpo di polizia, il colonnello Müller dichiara che vi è molto da fare prima che la polizia possa entrare in funzione. Bisogna anzitutto preparare un regolamento che non presenti lacune e che preveda tutte le eventualità. Bisogna studiare con cura i costumi e gli usi dei porti e delle dogane, e ripartire gli ufficiali, i quali, a loro volta, dovranno esaminare tutte le questioni.

Il colonnello Müller dovrebbe recarsi a Fez, ma egli teme che questo viaggio possa fargli perdere troppo tempo. Al suo ritorno da Fez il corpo diplomatico sarà probabilmente partito in vacanza, e la discussione del regolamento dovrà quindi essere rinviata fino al prossimo autunno.

***

Abbiamo già accennato alle buone risposte date dal Sultano alle domande delle potenze circa la gendarmeria macedone ed all'imminenza dell' applicazione dell'aumento doganale del 3 per cento, finalmente concordato in tutte le sue modalità con le potenze. Ora il *Daily Telegraph*, in merito a queste notizie, ha il seguente telegramma da Costantinopoli:

« La Porta ha emanato un *iradè* che esaudisce tutte le richieste del corpo diplomatico per quanto riguarda la gendarmeria macedone.

« Gli ambasciatori si sono riuniti per firmare il protocollo, nel quale è sanzionato l'aumento del 3 per cento dei dazi doganali. Però gli ambasciatori vi inserirono due clausole: una invita la Porta ad ottenere il consenso anche degli Stati minori, e l'altra insiste perchè la Porta conceda alla Commissione del debito pubblico ottomano il controllo sugli incassi della dogana.

« L'ambasciatore inglese fu ricevuto in udienza privata dal Sultano, al quale fece rilevare la responsabilità che egli si è assunto, concedendo l' aumento dei dazi prima che la Porta abbia dato corso a tutte le richieste che l'Inghilterra ha avanzato per la riforma doganale.

« Il Sultano rispose assicurando che tutte le riforme promesse saranno realizzate ».

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza dell'11 aprile 1907

Presidenza del prof. comm. GIOVANNI CELORIA

Apresi la seduta alle ore 13.30 nella consueta forma.

Il socio corrispondente dott. Edoardo Bonardi in una sua nota: « Considerazioni cliniche ed anatomo-patologiche su di un caso di morbo di Hutinel », prende in esame la storia clinica dettagliata di un giovanetto, che affetto nell'infanzia da geofagia, in causa della conseguente miseria fisiologica, dovette soccombere al fatale attecchimento della tubercolosi intestinale.

Il M. E. prof. Carlo Salvioni legge i suoi appunti sulle parlate lombarde sicule; dai quali appare dimostrato che il linguaggio di alcuni comuni della Sicilia, che là viene chiamato lombardo, ha origine non dal Monferrato, come da taluni si vorrebbe, ma bensì dai dialetti alpini dell'Alto novarese, e più precisamente dai bacini della Toce e della Maggia nel Canton Ticino.

Il dott. Adriano Valenti espone le sue ricerche sperimentali sul meccanismo del vomito e sulla funzione del cardias.

L'autore dimostra che, oltre ai già noti fattori del vomito (movimenti antiperistaltici dello stomaco, pressione del torchio addominale, ecc.), esiste un meccanismo riflesso, sin qui ignorato, per il quale uno stimolo sensitivo della regione faringo-esofagea, trasmesso attraverso le filore centripete del glossofaringeo e del vago, dà luogo, lungo le vie motorie del vago, al rilasciamento del tono del cardia, e al consecutivo completo vuotamento dello stomaco. Anastetizzando infatti quella regione, nessun emetico, nè locale, nè generale, è più capace di dare il vomito completo col rigurgito stomacale, nonostante i più energici sforzi muscolari.

Ciò rende chiaro il perchè invece la titillazione delle fauci, è capace per una violenta e rapida eccitazione di quella regione, di provocare la dilatazione del cardia e, di riflesso, il vomito completo.

Il dott. Aristide Calderini legge un sunto della sua Nota: « Arti e mestieri nelle epigrafi della Gallia Transpadana », specialmente nelle raccolte milanesi. Osserva l'autore che nelle epigrafi funebri latine di epoca imperiale appare talora, accanto al nome del defunto e alla menzione delle sue dignità anche l' indicazione della professione da lui esercitata in vita; anzi talora la stessa lapide reca incise scene allusive o simboli di vario genere, che si riferiscono all'arte o al mestiere del sepolto. Di queste figurazioni funebri si occupava recentemente il socio De Marchi in una lettura fatta a questo Istituto. L'autore prende ora in esame più generale le indicazioni epigrafiche relative alle arti e ai mestieri, in quanto soprattutto possono essere documento dell'attività degli abitatori della Transpadana e di Milano imperiale e possono confermare alcune poche allusioni degli autori antichi intorno al movimento industriale e commerciale di queste regioni.

Terminate le letture, in adunanza privata, il presidente dà comunicazione della nomina dei componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi scaduti alla fine dello scorso marzo.

Il Corpo accademico passa poi alla discussione sulla proposta di nomina di un membro effettivo nella sezione di storia e filologia. Viene stabilito che la relativa votazione avrà luogo nella prossima seduta del 25 corrente. Il membro effettivo prof. Vittorio Rossi, legge la relazione per la proposta di soci corrispondenti nella sezione di letteratura e filosofia.

Viene da ultimo letta la relazione dei censori sul bilancio consuntivo dell'Istituto per l'anno 1905-1906, il quale, dopo le spiegazioni del presidente, viene approvato. L'adunanza viene sciolta alle ore 15.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita ha onorato, ieri, d'una sua visita la Scuola professionale che dal suo augusto nome s'intitola.

S. M. visitò i vari laboratorî ammirandone i prodotti ed elogiandone le alunne; ed assistette ad alcune lezioni.

Nell'importante istituto S. M. s'intrattenne circa due ore; ed uscendone ne complimentò la direttrice e il personale insegnante.

Le LL. MM. il Re e la Regina d'Inghilterra, ospiti graditi di Napoli, ieri, col seguito, poco dopo mezzogiorno, uscirono dall'arsenale in due automobili e si recarono direttamente alla basilica di San Francesco di Paola, dove si intrattennero lungamente ad ammirare le opere d'arte che si trovano in quella chiesa. Poscia, sempre in automobile, si recarono alla chiesa di Santa Chiara. Anche qui si soffermarono ad ammirare le tombe degli Angioini e degli Aragonesi. All'uscita dalla chiesa i Sovrani vennero fatti segno a cordiali dimostrazioni di simpatia dal popolo. Quindi i Sovrani si recarono alla galleria Vittorio Emanuele, dove fecero alcuni acquisti.

Indi rientrarono nell'arsenale, recandosi a bordo dello *yacht* reale.

∴ Alle ore 16, S. M. il Re Edoardo sbarcò in arsenale, accompagnato dal console Neville Rolfe e da altri personaggi del seguito e con due automobili si recò a fare una gita a Baia.

Poco dopo la Regina Alexandra, accompagnata dalla sua dama mistress Knollys, si recò in vettura scoperta a fare un giro per la città facendo acquisti nei negozi d'arte.

Poco prima delle 18 il Re tornò in arsenale, ove circa mezz'ora prima era giunta anche la Regina, assieme alla duchessa d'Aosta.

La duchessa d'Aosta si trattenne parecchio tempo a bordo del *Victoria and Albert*.

∴ La serata d'onore per i Sovrani d'Inghilterra è riuscita splendidamente.

Il Re e la Regina d'Inghilterra giunsero al teatro insieme al Duca e alla Duchessa d'Aosta, accolti dal pubblico in piedi con vive acclamazioni mentre l'orchestra eseguiva gli inni italiano ed inglese.

Il teatro era illuminato sfarzosamente e gremito di un pubblico distintissimo. Si rappresentava l'*Amico Fritz*.

I Sovrani inglesi rimasero fino alla fine, dando talvolta il segnale degli applausi. Terminata la rappresentazione, il pubblico rinnovò una dimostrazione calorosissima. I Sovrani ringraziarono in piedi, mentre la musica ripeteva gli inni inglese ed italiano.

∴ Stamane il Re e la Regina d'Inghilterra sono partiti per Palermo a bordo dello *yacht* reale *Victoria and Albert*, scortato dagli incrociatori *Suffolk* e *Lancaster*.

L'avviso *Sentinel* rimase a Napoli per prendere la posta del Re e partì alle 10, pure per Palermo.

S. A. R. il principe di Battenberg, lasciato ieri a Spezia il comando della corazzata *Venerable*, con la quale aveva presenziato domenica al varo della *Roma*, partì da quella città con il diretto per Londra.

Anche la *Venerable* partì da Spezia.

Le LL. EE. Gianturco e Mirabello a Spezia. — Nella giornata di ieri S. E. il ministro Gianturco, accompagnato dall'on. deputato De Nobili, dal sindaco, dai membri della Camera di commercio e dalla Commissione portuale, presieduta dal comm. Inglese, visitò a Spezia le località ove sorgerà la nuova stazione ed il parco vagoni, e poscia il Municipio e la Camera di commercio, ove esaminò il nuovo progetto per l'impianto della stazione aerea Lardou.

Visitò infine il porto, esaminando i lavori d'ingrandimento.

S. E. il ministro Mirabello visitò i lavori del porto, gli arsenali ed il silurificio di San Bartolomeo.

All'Hôtel Croce di Malta ebbe luogo una colazione offerta dai membri della Camera di commercio in onore di S. E. il ministro Gianturco.

Parlò applauditissimo l'on. Fiamberti.

Alle 14.10 gli onorevoli ministri Mirabello e Gianturco e le rappresentanze del Senato e della Camera partirono per Roma, salutati alla stazione dalle autorità.

Pel monumento al Padre della patria. — Da oggi a tutto il 6 maggio avrà luogo, nei locali del monumento a Vittorio Emanuele II (con accesso in via della Pedacchia n. 103), l'esposizione al pubblico dei bozzetti rappresentanti la regione *Piemonte*, presentati dagli scultori italiani pel concorso delle 16 figure delle regioni italiane da collocarsi nell'attico di coronamento del portico del monumento stesso.

L'esposizione sarà aperta dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

Marina militare. — La R. nave *Marco Polo* è giunta a Porto Said il 21. La *Fieramosca* è partita da Avana per le Bermude. La *Sterope* è giunta a Barry e la *Pellicano* è partita da Syra per Milo.

Marina mercantile. — Il giorno 22 è giunto a New York il *Liguria*, della N. G. I. L'*Orseolo*, della Società veneziana, è partito da Bombay per Aden. Il *Dandolo*, della stessa Società, è partito da Porto Said per Messina, diretto a Venezia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 22. — Il presidente della Duma, Golovyne, sarà ricevuto domani dallo Czar, che quando gli fu presentata la sua domanda di udienza ha detto al ministro della Corte che avrebbe avuto vivo piacere di ricevere Golovyne, perchè lo ha trovato molto franco. Lo Czar ha aggiunto che si sarebbe trattenuto ben volentieri con lui circa la Duma, alla quale si interessa molto.

LODZ, 22. — Stasera, alle 8, sulla strada che conduce dalla città al magazzino di alcools della Regia un furgone nel quale si trovava un esattore che portava 4925 rubli, accompagnato da due guardiani e da quattro soldati, è stato attaccato da 20 individui armati che hanno lanciata una bomba. La detonazione è stata

formidabile. Gli assalitori hanno aperto il fuoco con rivoltelle Browning. Un soldato è stato ucciso e tre gravemente feriti. I guardiani ed il cocchiere sono stati malmenati. I cavalli sono stati mutilati. Il denaro è stato rubato. Gli assalitori sono fuggiti.

PIETROBURGO, 22. — *Duma.* — Si discute la questione agraria.

La discussione, calma in principio, si accalora in seguito alla presentazione di una mozione della destra con la quale si vuole far discutere domani il progetto sui delitti politici.

Purischkevitch biasima i numerosi delitti politici.

La mozione della destra è respinta con 245 voti contro 123. Hanno votato a favore la destra e i socialisti e contro i cadetti.

La seduta è tolta alle 6 35.

TOLONE, 22. — Un'importante scoperta è stata fatta a bordo della *Jena*. I piombi di tribordo sono stati ritrovati intatti. Questa scoperta distrugge l'ipotesi che i piombi fusibili abbiano potuto determinare l'esplosione iniziale. La Commissione parlamentare ha preso atto di questa scoperta. Su questa questione si discuteva tra gli ufficiali di bordo e gli ufficiali di artiglieria.

LONDRA, 22. — *Camera dei comuni.* — Il segretario parlamentare del dipartimento per il controllo delle Amministrazioni locali, W. Runciman, dichiara che alla conferenza dell'Aja rappresenteranno l'Inghilterra il ministro degli esteri, sir E. Grey, sir Satow, ed il ministro britannico all'Aja. A questi delegati saranno aggiunti periti militari e navali, i nomi dei quali saranno resi noti ulteriormente.

Sir John Morley, ministro per le Indie, dice che dal settembre 1896 al marzo del corrente anno 5,012,000 indù sono morti di peste. In gennaio vi sono stati 58,436 morti, in febbraio 98,397 e in marzo 171,522.

MADRID, 23. — Secondo i giornali i risultati delle elezioni legislative sono i seguenti:

Sono riusciti eletti: ministeriali 260, liberali 63, democratici 7, indipendenti 4, carlisti 15, integralisti 5, repubblicani e catalanisti 50.

TOLONE, 23. — Un incendio è scoppiato in un'importante officina dell'arsenale.

Si organizzano soccorsi. I danni sembrano gravi, ma non si crede che vi siano accidenti di persone.

BUENOS AIRES, 23. — Roque Saenz Pena, Carlo Rodriguez e Luigi Maria Drago sono stati nominati ufficialmente delegati della Repubblica argentina alla conferenza per la pace all'Aja.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 22 aprile 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	763 06.
Umidità relativa a mezzodì	35.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 16.4. minimo 5.1.
Pioggia in 24 ore	—

22 aprile 1907.

In Europa: pressione massima di 772 in Transilvania, minima di 755 sulla Scandinavia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 2 a 4 mm.; temperatura irregolarmente variata; qua e là venti forti.

Barometro: massimo a 770 in val Padana, minimo a 765 in Sicilia.

Probabilità: cielo in gran parte sereno; venti deboli o moderati settentrionali.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 aprile 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	17 0	10 4
Genova	sereno	calmo	14 1	8 1
Spezia	sereno	calmo	11 2	5 2
Cuneo	sereno	—	11 3	5 1
Torino	sereno	—	12 3	7 9
Alessandria	sereno	—	14 5	6 2
Novara	nebbioso	—	16 8	6 5
Domodossola	3/4 coperto	—	15 0	7 2
Pavia	sereno	—	15 8	4 3
Milano	sereno	—	17 0	7 2
Como	3/4 coperto	—	15 0	7 5
Sondrio	1/4 coperto	—	14 8	5 4
Bergamo	1/4 coperto	—	14 7	6 2
Brescia	3/4 coperto	—	14 3	8 2
Cremona	coperto	—	10 8	5 5
Mantova	sereno	—	13 6	6 0
Verona	1/2 coperto	—	13 4	7 9
Belluno	sereno	—	11 5	1 4
Udine	sereno	—	13 8	3 2
Treviso	sereno	—	13 8	4 8
Venezia	sereno	calmo	11 0	6 0
Padova	sereno	—	11 8	3 6
Rovigo	1/4 coperto	—	13 0	5 0
Piacenza	sereno	—	12 8	5 0
Parma	sereno	—	13 3	5 6
Reggio Emilia	sereno	—	13 0	5 6
Modena	sereno	—	11 6	3 3
Ferrara	sereno	—	11 5	3 4
Bologna	sereno	—	10 6	3 5
Ravenna	sereno	—	10 6	1 1
Forlì	sereno	—	11 2	5 4
Pesaro	sereno	calmo	12 0	3 5
Ancona	sereno	mosso	12 8	5 6
Urbino	sereno	—	6 6	3 1
Macerata	sereno	—	9 9	3 4
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	10 4	2 6
Camerino	1/4 coperto	—	6 0	0 0
Lucca	sereno	—	15 4	2 2
Pisa	sereno	—	15 4	4 0
Livorno	sereno	mosso	14 7	5 0
Firenze	sereno	—	12 8	6 6
Arezzo	sereno	—	11 3	4 4
Siena	1/4 coperto	—	11 2	3 5
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	14 7	5 1
Teramo	sereno	—	9 0	1 8
Chieti	sereno	—	9 4	2 4
Aquila	sereno	—	7 8	0 4
Agnone	sereno	—	6 4	— 1 0
Foggia	1/4 coperto	—	13 0	5 0
Bari	sereno	mosso	13 2	5 0
Lecce	1/2 coperto	—	14 3	5 6
Caserta	sereno	—	14 3	7 8
Napoli	sereno	legg. mosso	13 1	8 2
Benevento	sereno	—	11 0	3 0
Avellino	sereno	—	9 4	3 8
Caggiano	sereno	—	6 8	0 4
Potenza	sereno	—	6 0	0 3
Cosenza	sereno	—	14 3	6 8
Tiriolo	1/2 coperto	—	10 9	3 9
Reggio Calabria	sereno	calmo	17 8	10 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	15 2	9 0
Palermo	3/4 coperto	calmo	15 8	7 2
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	14 5	9 0
Caltanissetta	coperto	—	15 0	6 0
Messina	coperto	calmo	16 8	10 6
Catania	coperto	molto agitato	16 9	10 9
Siracusa	coperto	molto agitato	16 6	6 9
Cagliari	coperto	legg. mosso	16 7	5 4
Sassari	1/2 coperto	—	14 1	7 1